



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità (CMAI)

Valida dal 1° gennaio 2013

Stato: 1° gennaio 2014

In caso di dubbio, fa fede la versione tedesca.

318.507.11 i

01.14

Adeguamenti del 1° gennaio 2014:

N. 1020: soppressione di una frase. L'attività lucrativa sufficiente al sostentamento è determinante solo per i sussidi di ammortamento destinati ad automobili. Dato che nella maggior parte dei casi nelle mansioni consuete l'automobile riguarda solo gli acquisti, non è possibile un miglioramento di almeno il 10 per cento della capacità di rendimento (v. la sentenza del TF del 17.6.2010, 8C_961/2009).

n. 4.03 dell'Allegato OMAI: complemento esplicativo (plantari solo giusta il N. 4.05* OMAI).

N. 2025: complemento esplicativo concernente la partecipazione ai costi da parte degli assicurati.

n. 5.07.1 dell'Allegato OMAI: adeguamento (modifica dell'OMAI).

n. 2044: complemento concernente l'utilizzo del forfait per la riparazione

N. 2051: adeguamento (modifica dell'OMAI).

N. 2123: soppressione di «8 ½"». Secondo l'Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi questa indicazione non ha senso.

N. 2128: adozione della normativa vigente.

N. 2139*: abbreviazione. L'aggiunta sull'aumento di almeno il 10 per cento della capacità di svolgere le mansioni consuete creava confusione.

n. 15.03 dell'Allegato OMAI: soppressione (modifica dell'OMAI).

n. 15.04 dell'Allegato OMAI: adeguamento (modifica dell'OMAI).

N. 2174: precisazione. Secondo la Fondazione svizzera per la teletesi la formulazione non era chiara per molti uffici AI.

n. 15.07 dell'Allegato OMAI: adeguamento (modifica dell'OMAI).

Indice

Abbreviazioni	8
1^a parte: Disposizioni generali	10
1. Diritto alle prestazioni	10
1.1. Ambito delle prestazioni.....	10
1.2. Condizioni di diritto	10
1.3. Intervento tempestivo	11
1.4. Delimitazione rispetto ad altri apparecchi.....	11
1.5. Rapporto con altre assicurazioni.....	11
2. Procedura	12
2.1. Accertamento del diritto alle prestazioni.....	12
2.2. Consegna	12
2.3. Ripresa	13
2.4. Mezzi ausiliari destinati all'integrazione (*).....	13
2.5. Rimborso delle spese	15
2.6. Partecipazione alle spese da parte dell'assicurato.....	15
2.7. Diritto di sostituzione della prestazione	15
2.8. Ulteriore impiego del mezzo consegnato	16
2.9. Rimborso dei servizi di terzi	16
2.10. Servizi di terzi non rimborsati.....	17
2.11. Spese di addestramento all'uso di mezzi ausiliari	17
2.12. Spese di riparazione	18
2.13. Spese d'uso e di manutenzione	18
2.14. Rimborso per il ripristino dello stato iniziale	19
2.15. Sostituzione di mezzi ausiliari	19
2.16. Scelta del fornitore.....	20
2.17. Spese di viaggio	20
2.18. Fornitori e partner tariffali.....	20
2.19. Qualità della fornitura di prestazioni.....	20
2^a parte: Disposizioni speciali	22
1 Protesi	22
1.01 OMAIProtesi degli arti inferiori	22
1.02 OMAIProtesi degli arti superiori.....	22
1.03 OMAIESoprotesi definitive del seno	22
2 Ortesi	23
2.01 OMAIOrtesi delle gambe.....	23

2.02 OMAI	Ortesi delle braccia	23
2.03 OMAI	Ortesi del tronco,	24
2.04 OMAI	Ortesi cervicali	24
4	Scarpe e plantari ortopedici.....	24
4.01 OMAI	Scarpe ortopediche su misura, inclusi i costi di produzione.....	25
4.02 OMAI	Modifiche o rifiniture ortopediche di scarpe confezionate o scarpe speciali ortopediche	26
4.03 OMAI	Scarpe speciali ortopediche	26
4.04 OMAI	Maggior consumo di scarpe confezionate dovuto all'invalidità	26
4.05*	OMAIPlantari ortopedici.....	27
	L'Al li prende a carico soltanto se costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d'integrazione.....	27
5	Mezzi ausiliari per il cranio e la testa	27
5.01 OMAI	Protesi dell'occhio	27
5.02 OMAI	Epitesi del viso.....	27
5.05*	OMAIProtesi dentarie, se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.	28
5.06 OMAI	Parrucche Sussidio annuo massimo: 1500 franchi.....	28
5.07 OMAI	Apparecchi acustici in caso d'ipoacusia,	29
5.07.1 OMAI	Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo	32
5.07.2*	OMAI Regolamentazione dei casi di rigore	34
5.07.3 OMAI	Apparecchi acustici per assicurati di età inferiore ai 18 anni	37
5.08 OMAI	Apparecchi ortofonici dopo laringectomia.....	40
7	Occhiali e lenti a contatto	41
7.01*	OMAIOcchiali,	41
7.02*	OMAILenti a contatto,.....	41
9.	Carrozzelle	42
9.01 OMAI	Carrozzelle senza motore	42
9.02 OMAI	Carrozzelle con motore elettrico	44
10	Veicoli a motore per gli assicurati che esercitano, per una durata presumibilmente lunga, un'attività lucrativa	

sufficiente al loro sostentamento e che ne hanno bisogno per recarsi al lavoro.....	45
10.01* OMAI Ciclomotori a due, tre o quattro ruote.....	45
10.02* OMAI Motocicli leggeri e motocicli	45
10.04* OMAI Automobili	45
10.05 OMAI Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità	47
11 Mezzi ausiliari per ciechi e ipovedenti gravi	48
11.01 OMAI Bastoni bianchi e navigatori per pedoni	48
11.02 OMAI Cani da guida per ciechi,.....	48
11.04 OMAI Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori.....	50
11.05* OMAI Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori	51
11.06 OMAI Sistemi di lettura e scrittura.....	51
11.07 OMAI Occhiali-lente, binocoli e lenti filtranti	53
12 Apparecchi che facilitano la deambulazione	54
12.01 OMAI Stampelle antibrachiali.....	54
12.02 OMAI Deambulatori e sostegni ambulatori.....	54
13 Mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, a eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro	54
13.01* OMAI Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall'invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all'uso di apparecchi e macchine.	55
13.02* OMAI Sedili, letti e sostegni per la posizione eretta adattati individualmente alla menomazione	57
13.03* OMAI Superfici di lavoro adeguate individualmente alla menomazione.....	58
13.04* OMAI Modifiche architettoniche, rese necessarie dall'invalidità, al posto di lavoro e per permettere all'assicurato di occuparsi delle sue mansioni consuete	58
13.05* OMAI Piattaforme elevatrici ed elevatori per scale, rimozione o modifica di elementi architettonici all'interno dell'abitazione.....	59
14 Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia.....	60

14.01 OMAI	Installazioni di WC-doccia e WC-essiccazione come pure complementi alle installazioni sanitarie	60
14.02 OMAI	Elevatori per malati per l'uso a domicilio.	61
14.03 OMAI	Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori).....	61
14.04 OMAI	Modifiche architettoniche nell'appartamento dell'assicurato rese necessarie dall'invalidità:	62
14.05 OMAI	Montascale e rampe	63
14.06 OMAI	Cani d'accompagnamento per disabili motori.....	63
15	Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l'ambiente	65
15.01 OMAI	Macchine da scrivere	65
15.02 OMAI	Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici.	65
15.04 OMAI	Voltapagine.....	66
15.05 OMAI	Apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente	66
15.06 OMAI	Videotelefono SIP	68
15.07 OMAI	Contributi per vestiti confezionati su misura	69
15.08 OMAI	Caschi di protezione per epilettici ed emofiliaci.....	70
15.09 OMAI	Protezioni per i gomiti e per le ginocchia per emofiliaci.....	70
15.10 OMAI	Seggiolini speciali (reha) da bambino per l'auto per bambini che non possono sostenere la testa e il busto	70
3^a	parte: Depositi di mezzi ausiliari e accertamenti tecnici	71
1.	Depositi di mezzi ausiliari	71
2.	Elenco dei depositi AI.....	73
3.	Accertamenti tecnici effettuati dalla FSCMA	76
4^a	parte: Entrata in vigore e disposizioni transitorie	78
Allegato 1	Prezzi massimi, partecipazioni alle spese, valori limite.....	79
Allegato 2	Convenzioni basate sulla CMAI	80

Abbreviazioni

AI	Assicurazione invalidità
art.	articolo
ASTO	Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CPF	Commissione paritetica di fiducia
cpv.	capoverso
FSCMA	Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per persone handicappate e anziane
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
N.	Numero marginale
n.	numero (dell'Allegato OMAI)
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
OMAI	Ordinanza del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (RS 831.232.51)
OSM	Maestro calzolaio ortopedico (O rt hopädie- S chuhmacher- M eister)
segg.	seguenti
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (ex INSAI)
TF	Tribunale federale
UAI	Ufficio AI

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1ª parte: Disposizioni generali

Se non diversamente specificato, gli importi indicati nella presente circolare (prezzi massimi, partecipazioni alle spese, valori limite) si intendono IVA compresa.

1. Diritto alle prestazioni

1.1. Ambito delle prestazioni

- 1001 L'AI può consegnare unicamente i mezzi ausiliari riportati nell'elenco allegato all'OMAI (sono possibili eccezioni nel quadro dell'intervento tempestivo). L'elenco è esaustivo. Nel singolo caso occorre verificare se anche l'enumerazione dei mezzi ausiliari all'interno di una categoria sia esaustiva oppure semplicemente esemplificativa.

1.2. Condizioni di diritto

- 1002 Per quanto riguarda i mezzi ausiliari, l'invalidità è considerata sorta se il danno alla salute rende obiettivamente necessario il ricorso a un tale apparecchio e se questi permette di raggiungere un obiettivo d'integrazione secondo l'articolo 21 LAI. In caso di infermità solo temporanea, la consegna di apparecchi a titolo di mezzi ausiliari è esclusa. Tali apparecchi vengono consegnati quando si prevede che saranno necessari per almeno un anno (delimitazione rispetto all'obbligo di fornire prestazioni da parte dell'assicurazione malattie). Possibile eccezione: malattie che rendono obiettivamente necessario l'uso di un mezzo ausiliario e aspettativa di vita inferiore a un anno.
- 1003 Il diritto ai mezzi ausiliari si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato si avvale del diritto di ottenere una rendita anticipata o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di pensionamento. Ciò significa che le condizioni di diritto devono essere soddisfatte prima che l'assicurato raggiunga l'età di pensionamento (fa stato il mese in cui la rendita è versata per la prima volta).

- 1004 L'AI fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato. Sono considerati soltanto i mezzi ausiliari con un rapporto qualità/prezzo ottimale. L'assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico.

1.3. Intervento tempestivo

- 1005 I mezzi ausiliari possono essere concessi anche nel quadro dell'intervento tempestivo, se questi è stato deciso precedentemente. In tal caso le disposizioni dell'OMAI non sono determinanti. L'unico limite è dato dall'importo massimo di 20 000 franchi previsto per i provvedimenti d'intervento tempestivo.

L'assicurazione non assume le spese di riparazione e di assistenza tecnica.

Nel quadro dell'intervento tempestivo i mezzi ausiliari possono essere consegnati anche dai depositi AI.

In tal caso deve essere prevista un'eventuale ripresa da parte di questi ultimi.

1.4. Delimitazione rispetto ad altri apparecchi

- 1006 Gli apparecchi che servono sia da mezzo ausiliario che da apparecchio di trattamento (ad es. busti ortopedici, corsetti lombari, stampelle antibrachiali) devono soddisfare direttamente lo scopo previsto dalla legge (spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente circostante, raggiungere un'autonomia personale). Di conseguenza un apparecchio usato solo durante la notte, ad esempio, non risponde alla definizione di mezzo ausiliario.

1.5. Rapporto con altre assicurazioni

- 1007 L'assicurato ha diritto alla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'AI solo se questi non sono concessi dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (ad es.

Suva) o dall'assicurazione militare (AM). Le prestazioni dell'AI sono quindi sussidiarie a quelle delle assicurazioni summenzionate. Per accertare l'estensione dell'obbligo di prestazione si deve contattare l'assicurazione in questione (v. Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità).

- 1008 Per contro le prestazioni delle casse malati sono sussidiarie a quelle dell'AI e possono quindi essere accordate solo quando l'AI non è tenuta a fornirle.
- 1009 Per quanto riguarda la garanzia dei diritti acquisiti per i titolari di una rendita di vecchiaia, sono applicabili le istruzioni contenute nella Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia.

2. Procedura

2.1. Accertamento del diritto alle prestazioni

- 1010 L'AI deve esaminare le condizioni di diritto. Prima di ogni assegnazione chiarisce se un deposito può fornire un mezzo ausiliario adeguato.
- 1011 Gli accertamenti tecnici necessari per i mezzi ausiliari vanno commissionati a centri d'accertamento (v. sotto, 2^a parte) o a centri specializzati (v. sotto, 3^a parte) autorizzati o designati dall'UFAS.

In caso di acquisto di mezzi ausiliari costosi si devono richiedere almeno due preventivi.

2.2. Consegna

- 1012 Prima dell'assegnazione di un mezzo ausiliario, l'UAI o l'assicurato devono richiedere un preventivo al fornitore. Il preventivo deve sempre essere firmato dall'assicurato (o dal suo rappresentante legale).

- 1013 Il fornitore è tenuto a inviare una copia della fattura all'assicurato (in caso di consegna di mezzi ausiliari e riparazioni).
- 1014 I mezzi ausiliari le cui spese d'acquisto NON superano il valore limite menzionato ai n. 13.01*–13.03* dell'Allegato OMAI o quelli che non possono essere riutilizzati da altri assicurati diventano proprietà dell'assicurato.
- 1015 I mezzi ausiliari le cui spese d'acquisto superano il valore limite menzionato ai n. 13.01*–13.03* dell'Allegato OMAI e che prevedibilmente potranno essere riutilizzati da altre persone sono consegnati in prestito (eccetto in caso di rimborso forfettario all'assicurato).

L'AI considera di sua proprietà i mezzi ausiliari che ha acquistato o cofinanziato in misura preponderante.

2.3. Ripresa

- 1016 L'assicurato ha l'obbligo di restituire a un deposito AI i mezzi ausiliari riutilizzabili che gli sono stati consegnati in prestito, se non li usa più o se non soddisfa più le condizioni di diritto. L'UAI deve controllare tali restituzioni (v. sotto, 3^a parte). I mezzi ausiliari vanno restituiti direttamente e a costi contenuti. Le relative spese sono coperte dall'AI.
- 1017 Quando un deposito AI riprende un mezzo ausiliario riutilizzabile, l'assicurato o il suo datore di lavoro possono chiedere un rimborso proporzionale se hanno partecipato in misura preponderante al suo finanziamento. L'UAI definisce caso per caso l'ammontare del rimborso (valore venale corrente).

2.4. Mezzi ausiliari destinati all'integrazione (*)

- 1018 I mezzi ausiliari contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco dell'Allegato OMAI sono consegnati solo se sono necessari per:

- l'esercizio di un'attività lucrativa;
- lo svolgimento delle mansioni consuete;
- la formazione scolastica e professionale.

- 1019 Si considera che l'assicurato esercita un'attività lucrativa quando sul reddito annuo che consegue con la sua attività (senza tener conto di eventuali rendite) versa contributi pari o superiori al contributo minimo per le persone che non esercitano un'attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS (v. allegato 1 cifra 6.1). Al riguardo si veda ad esempio la sentenza del TF del 10.2.2010, 9C_767/2009.
- 1020 Un'attività lucrativa è sufficiente al sostentamento se il reddito lordo effettivo conseguito dall'assicurato ammonta almeno alla media dell'importo minimo e di quello massimo della rendita di vecchiaia semplice ordinaria (v. allegato 1 cifra 6.2).
'Determinante è solo il sostentamento dell'assicurato e non quello della sua famiglia.
- 1021 I mezzi ausiliari per lo svolgimento delle mansioni consuete possono essere consegnati solo se permettono di aumentare considerevolmente la capacità di rendimento (di regola almeno del 10 % secondo l'accertamento nell'economia domestica; v. la sentenza del TF del 17.6.2010, 8C_961/2009).
- 1022 Per la formazione scolastica e professionale in luoghi previsti appositamente a questo scopo, la consegna di mezzi ausiliari si limita agli apparecchi necessari a livello individuale che non fanno parte dell'attrezzatura o non sono in dotazione dell'istituzione specializzata.
- 1023 Se l'assicurato esercita due (o più) attività (ad es. attività professionale ed economia domestica), la consegna di mezzi ausiliari deve essere considerata singolarmente in ogni ambito.

2.5. Rimborso delle spese

- 1024 Se l'assicurato acquista personalmente, in Svizzera o all'estero, un mezzo ausiliario contenuto nell'elenco dei mezzi ausiliari per il quale soddisfa le condizioni di diritto, l'AI può prenderlo a carico. In tal caso l'assicurazione paga il prezzo effettivo, ma solo fino a concorrenza del prezzo massimo da essa fissato.
- 1025 Gli importi forfettari, invece, sono versati integralmente.
- 1026 Gli importi indicati nelle convenzioni tariffali o nell'ordinanza sono da considerarsi limiti massimi. Le spese superiori a tali limiti sono a carico dell'assicurato, il quale deve essere informato in merito nella comunicazione/decisione.

2.6. Partecipazione alle spese da parte dell'assicurato

- 1027 Se sceglie un modello più costoso di quello concesso dall'assicurazione senza necessità dovuta all'invalidità, l'assicurato deve dichiarare preventivamente per iscritto al fornitore di essere disposto ad assumersi le spese supplementari.
- 1028 Se un mezzo ausiliario rimpiazza un oggetto che avrebbe dovuto essere acquistato anche senza invalidità, l'AI assume solo le spese supplementari dovute all'invalidità.
- 1029 Le protesi dentarie, gli occhiali e le solette ortopediche vanno consegnati o sostituiti fintanto che sono necessari per raggiungere o mantenere l'obiettivo d'integrazione prefisso. Questi mezzi ausiliari possono quindi essere finanziati dall'AI anche per gli assicurati di più di 20 anni, se sono necessari per raggiungere l'obiettivo d'integrazione (v. DTF 109 V 258).

2.7. Diritto di sostituzione della prestazione

- 1030 La condizione da soddisfare per poter esercitare il diritto di sostituzione della prestazione è che l'apparecchio sostitutivo *adempia la stessa funzione* del mezzo ausiliario al quale

l'assicurato ha diritto. L'AI assume i costi del mezzo ausiliario scelto, ma solo fino a concorrenza dell'importo che avrebbe versato per il mezzo ausiliario figurante nell'elenco (art. 21^{bis} LAI).

2.8. Ulteriore impiego del mezzo consegnato

- 1031 Se le condizioni per il diritto ai mezzi ausiliari contrassegnati da un asterisco (*) non sono più soddisfatte a causa di un'incapacità al guadagno o al lavoro oppure della cessazione della formazione scolastica o professionale o dei lavori domestici, questi mezzi possono comunque essere lasciati all'assicurato per un ulteriore impiego. In tal caso l'assicurato deve assumere eventuali spese di riparazione, d'uso e di manutenzione nonché abbonamenti di assistenza tecnica.

Questa regola si applica per analogia a tutti i mezzi ausiliari se le condizioni di diritto non sono più soddisfatte in seguito al trasferimento del domicilio all'estero.

2.9. Rimborso dei servizi di terzi

- 1032 Anziché un mezzo ausiliario, l'AI può rimborsare servizi speciali forniti da terzi se servono a
- **recarsi al lavoro, a scuola o al luogo di formazione** (ad es., in caso di rinuncia ai sussidi di ammortamento, per spese supplementari dovute all'invalidità o per il trasporto da parte di familiari: v. al riguardo la Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell'assicurazione per l'invalidità);
 - **esercitare la professione** (ad es. lettura a voce alta di testi necessari all'esercizio della professione); oppure
 - **stabilire contatti con l'ambiente.**
- 1033 L'AI può assumere a titolo di servizi di terzi le spese di un addestramento speciale, se con esso vengono acquisite particolari capacità che permettono di mantenere il contatto con l'ambiente (ad es. insegnamento della lettura labiale e

apprendimento del linguaggio dei segni in caso di sordità tardiva).

In caso di rimborso dei servizi di terzi, l'AI assume solo le spese comprovate ed effettivamente sostenute. Queste devono essere fatturate dall'assicurato.

- 1034 Il rimborso mensile per i servizi forniti da terzi non deve superare né il reddito lordo mensile dell'attività lucrativa dell'assicurato, né una volta e mezzo l'importo minimo della rendita ordinaria semplice di vecchiaia (v. allegato 1 cifra 6.3).

2.10. Servizi di terzi non rimborsati

- 1035 – Servizi di terzi, se la persona interessata non subisce una perdita di guadagno comprovabile o non deve sostenere spese.
- Prestazioni d'assistenza nell'ambito della vita quotidiana (cure mediche ecc.).
 - Prestazioni lavorative fornite da un terzo al posto dell'invalido (ad es. donne delle pulizie occupate da un invalido).
 - Prestazioni fornite nell'ambito della scuola dell'obbligo, che si tratti di una scuola speciale o di una scuola integrativa (delimitazione rispetto alla NPC).

2.11. Spese di addestramento all'uso di mezzi ausiliari

- 1036 Di regola l'istruzione all'uso del mezzo ausiliario è compresa nel prezzo d'acquisto. Alla prima consegna l'AI può tuttavia assumere le spese di un vero e proprio addestramento (ad es. allenamento uditivo-vocale e alla lettura labiale per adulti).
- 1037 La consegna di un mezzo ausiliario può essere fatta dipendere dalla riuscita dell'addestramento.

2.12. Spese di riparazione

- 1038 Occorre distinguere tra spese di riparazione e spese d'uso e di manutenzione.

Le riparazioni sono rimborsate soltanto se sono necessarie nonostante un uso e una manutenzione accurati e se non interviene la responsabilità di terzi. Ciò vale anche per i mezzi ausiliari non finanziati integralmente dall'AI.

- 1039 Per i mezzi ausiliari consegnati nel quadro dell'intervento tempestivo non possono essere fatte valere spese di riparazione. Nel caso dei mezzi ausiliari finanziati in virtù del diritto di sostituzione della prestazione, l'AI assume eventuali spese di riparazione alle stesse condizioni di quelle applicabili per il mezzo ausiliario figurante nell'elenco.

- 1040 Se, in caso di riparazione, l'UAI ha dubbi riguardo alle spese fatturate, può incaricare un centro specializzato di effettuare una verifica.

FSCMA: ausili di riabilitazione, lavori ortopedici (v. N. 3010)

CPF OSM: lavori su calzature ortopediche

Il centro specializzato può fatturare all'UAI le spese di accertamento.

2.13. Spese d'uso e di manutenzione

- 1041 L'AI assume le spese effettive sostenute per l'uso e la manutenzione dei mezzi ausiliari, ma al massimo fino a 485 franchi all'anno per ogni categoria di mezzo ausiliario (art. 7 cpv. 3 OMAI).

Gli abbonamenti di assistenza tecnica (ad es. per elevatori per scale) possono essere rimborsati a titolo di spese di manutenzione.

L'assicurazione non assume le spese d'uso e di manutenzione per i veicoli a motore.

- 1042 Nella comunicazione occorre segnalare all'assicurato queste prestazioni e invitarlo a trasmettere i documenti giustificativi all'UAI competente una volta all'anno. In mancanza di questi documenti non sarà effettuato alcun rimborso (eccezione: batterie per apparecchi acustici).

2.14. Rimborso per il ripristino dello stato iniziale

- 1043 Se la consegna di un mezzo ausiliario rende necessarie installazioni speciali (ad es. allargamento di porte, trasformazione di bagni, impianto segnaletico luminoso ecc.) che modificano l'abitazione dell'assicurato, le spese per il ripristino dello stato iniziale, in caso di trasloco o di morte dell'assicurato, sono a carico dell'AI soltanto se il ripristino è stato convenuto per iscritto con il locatore prima dei lavori di trasformazione. In caso di elevatori per scale e installazioni analoghe, le spese di ripristino possono essere finanziate dall'AI.

2.15. Sostituzione di mezzi ausiliari

- 1044 La sostituzione di un mezzo ausiliario entra in linea di conto quando, a causa delle elevate spese di riparazione, non conviene più continuare a utilizzarlo. La FSCMA e, per le calzature, la CPF OSM possono eseguire gli accertamenti del caso.
- 1045 In caso di perdita o danno, l'AI sostituisce il mezzo ausiliario consegnato in prestito, sempre che l'assicurato non sia venuto meno all'obbligo di usarlo con la debita cura.
- 1046 Se il mezzo ausiliario viene perso o reso inutilizzabile per colpa dell'assicurato (negligenza), a quest'ultimo va fatturata una partecipazione ai costi. In caso di recidiva, l'AI può rifiutare di finanziare la sostituzione dell'apparecchio.
- 1047 In presenza di un terzo responsabile, l'AI sostituisce il mezzo ausiliario, applicando la C Regresso AI (danni alle persone) o inviando la fattura direttamente alla persona che ha provocato il danno (danni materiali). Se l'autore del danno è

l'assicurato avente diritto al mezzo ausiliario, esso deve far valere il danno presso l'assicurazione di responsabilità civile e risarcire l'AI.

2.16. Scelta del fornitore

1048 In linea di principio, l'assicurato può scegliere liberamente il fornitore. La scelta è limitata unicamente se:

- il mezzo ausiliario può essere fornito da un deposito AI;
- vi è un'offerta comparativa più conveniente;
- vi è un elenco di fornitori dell'AI.

2.17. Spese di viaggio

1049 L'AI assume le spese di viaggio solo fino al centro d'esecuzione qualificato più vicino.

2.18. Fornitori e partner tariffali

1050 Le convenzioni basate sulla CMAI sono riportate nell'allegato 2.

1051 Se si accerta che un fornitore ha violato una convenzione, l'UAI deve adottare misure adeguate. Se non si perviene a una soluzione, il caso deve essere segnalato alla competente CPF o all'UFAS.

1052 Il fornitore presenta la fattura direttamente all'AI e ne invia una copia all'assicurato. Sono fatte salve disposizioni di diverso tenore contemplate nelle convenzioni vigenti.

2.19. Qualità della fornitura di prestazioni

1053 Nella comunicazione/decisione va ricordato all'assicurato che deve controllare la copia della fattura e informare immediatamente l'UAI se non è corretta.

1054 Se l'assicurato comunica che il fornitore non ha corretto i difetti segnalati, l'UAI deve intraprendere i passi necessari per farli eliminare.

2^a parte: Disposizioni speciali

1 Protesi

Rimborso secondo la convenzione tariffale con l'Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO).

1.01 OMAI **Protesi degli arti inferiori**

1.02 OMAI **Protesi degli arti superiori**

2001 L'assicurato ha diritto a una protesi (oltre alla protesi provvisoria).
L'UAI deve valutare accuratamente la necessità di una seconda protesi. In caso di decisione positiva, viene consegnato soltanto un modello semplice.
La fattura deve riportare il modello, il lato e la data di consegna.

2002 Nell'arco di 12 mesi l'assicurato può ricevere al massimo tre cuffie in silicone.

2003 L'AI assume le spese supplementari giustificabili e comprovate per la maggiore usura dei vestiti.

2004 L'AI non prende a carico le spese per le scarpe.

2005 Gli adattamenti con una funzione puramente esteticanon sono considerati mezzi ausiliari dell'AI.

1.03 OMAI **Esoprotesi definitive del seno dopo mastectomia o in presenza di una sindrome di Poland o di un'agenesia della mammella. Sussidio massimo annuo di 500 franchi per un lato e di 900 franchi per entrambi i lati.**

2006 Il diritto al rimborso sussiste anche in caso di operazioni conservative. Le assicurate che, per motivi organici (solo sindrome di Poland o agenesia della mammella) o in seguito all'operazione di un tumore, presentano un deficit visibile del volume del seno

possono richiedere un'esoprotesi del seno sotto forma di protesi integrale o parziale definitiva (sentenze del TF 9C_65/2010 e 9C_68/2010 del 17.1.2011).

2007 Le assicurate hanno diritto ai seguenti importi massimi annui: 400/800 franchi per la/le protesi e 100 franchi per gli accessori. L'importo massimo è concesso anche nell'anno in cui viene consegnata la prima protesi (nessun limite pro rata).

Non è quindi consentito spendere 500/900 franchi solo per gli accessori.

2008 Le protesi cosmetiche del seno impiantate (endoprotesi) non sono considerate mezzi ausiliari dell'AI.

2 Ortesi

Rimborso secondo la convenzione tariffale con l'ASTO.

2.01 OMAI Ortesi delle gambe

2.02 OMAI Ortesi delle braccia

2009 In singoli casi, dopo che l'UAI ha condotto i necessari accertamenti, agli assicurati adulti può essere consegnata una seconda ortesi.

2010 L'AI assume le spese supplementari comprovate per la maggiore usura dei vestiti.

2011 Gli adattamenti con una funzione puramente estetica non sono considerati mezzi ausiliari dell'AI.

2.03 OMAI **Ortesi del tronco, se esiste un'insufficienza funzionale della colonna vertebrale con rilevanti dolori dorsali come pure alterazioni della colonna vertebrale dimostrabili mediante esami clinici e radiologici, la quale non può essere influenzata da altri provvedimenti medici o solo in modo insufficiente.**

2012 Per ortesi del tronco si intendono busti ortopedici su misura.

2013 I prodotti semilavorati o finiti, fabbricati in serie, che richiedono adattamenti di lieve entità sono presi a carico.

2.04 OMAI **Ortesi cervicali**

2014 I prodotti semilavorati o finiti, fabbricati in serie, che richiedono adattamenti di lieve entità sono presi a carico.

4 **Scarpe e plantari ortopedici**

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con il «Verband Fuss & Schuh» (SSOMV).

2015 L'assicurato partecipa alle spese (70 franchi per paio fino al compimento dei 12 anni e 120 franchi per paio a partire dai 12 anni compiuti).

2016 Per le spese di riparazione la partecipazione ammonta a 70 franchi l'anno. La fattura deve indicare la scarpa/le scarpe oggetto della riparazione (consegne dal 1° gennaio 2013).

2017 Le scarpe ortopediche possono essere consegnate solo su prescrizione medica. Il maestro calzolaio ortopedico decide in merito al modello della calzatura.

2018 Alla prima consegna l'assicurato ha diritto a due paia di scarpe. Successivamente può riceverne altre, ma

solo in caso di comprovata necessità (al massimo due paia di scarpe l'anno).

2019 Un eventuale maggior consumo di scarpe dovuto all'invalidità dev'essere comprovato.

2020 In caso di dubbio va contattata la CPF FSCMA.
Indirizzo: Verband Fuss und Schuh SSOMV,
Trischenstr. 7, Casella postale 3065, 6002 Lucerna

4.01 OMAI Scarpe ortopediche su misura, inclusi i costi di produzione

La scarpa ortopedica su misura viene fabbricata a partire da una forma realizzata appositamente per il paziente. Tutte le parti e gli elementi ortopedici necessari vengono integrati nella calzatura.

Scarpe ortopediche di serie, inclusi i costi di produzione

La scarpa ortopedica di serie è un prodotto semilavorato che deve poter essere adattato a piedi patologici.

La calzatura è adattata con le rifiniture ortopediche necessarie e il plantare viene adattato individualmente. In casi specifici questa soluzione permette di evitare la fabbricazione di una scarpa su misura.

2021 Nell'ambito della **prima consegna**, il secondo paio di scarpe può essere fabbricato soltanto dopo che l'assicurato ha portato il primo per almeno quattro mesi (3 mesi per i bambini) senza avvertire dolori.

2022 Le scarpe ortopediche su misura e le scarpe ortopediche fabbricate in serie possono essere prodotte o modificate soltanto da maestri calzolai ortopedici OSM riconosciuti.

4.02 OMAI Modifiche o rifiniture ortopediche di scarpe confezionate o scarpe speciali ortopediche

Questi lavori possono essere eseguiti soltanto su scarpe speciali o su scarpe confezionate di qualità tale da garantirne una durata adeguata.

2023 Nel quadro della prima consegna queste modifiche possono essere concesse per quattro paia di scarpe l'anno e, in seguito, al massimo per due paia l'anno.

2024 Per i bambini e i giovani di età inferiore ai 18 anni, le modifiche sono prese a carico per quattro paia di scarpe l'anno.

4.03 OMAI Scarpe speciali ortopediche

Queste scarpe possiedono elementi speciali che facilitano l'appoggio, l'ammortizzazione o la stabilizzazione.

Scarpe speciali per plantari (solo in caso di diritto giusta il n. 4.05* dell'Allegato OMAI)

Scarpe speciali per ortesi

Scarpe speciali per fasciature

Scarpe speciali di stabilizzazione

Scarpe terapeutiche per bambini

4.04 OMAI Maggior consumo di scarpe confezionate dovuto all'invalidità

2025 Se l'assicurato deve portare scarpe di due misure diverse, l'Al assume i costi di un solo paio (al massimo 200 franchi). In caso di maggior consumo di scarpe confezionate dovuto all'invalidità a causa di un'andatura patologica, due paia di scarpe all'anno sono a carico dell'assicurato.

2026 Alla prima consegna l'assicurato ha diritto a due paia di scarpe.

Negli anni successivi può essergli accordato un secondo paio di scarpe solo d'intesa con l'UAI. In

questa categoria, le spese per riparazioni non sono dovute all'invalidità.

4.05* OMAI Plantari ortopedici

2027 I plantari possono essere utilizzati in diverse scarpe.

L'AI li prende a carico soltanto se costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d'integrazione.

5 Mezzi ausiliari per il cranio e la testa

5.01 OMAI Protesi dell'occhio

Rimborso secondo la convenzione conclusa tra l'UFAS e i fornitori di protesi dell'occhio. Sussidi massimi: 648 franchi IVA compresa per protesi di vetro e 2008 franchi IVA compresa per protesi in materiale sintetico.

2028 Per le protesi oculari in vetro, le prestazioni possono essere richieste di norma ogni due anni, per quelle in materia plastica al massimo ogni sei. Fino al diciottesimo anno d'età, nella misura in cui la crescita della cavità oculare lo richieda, gli assicurati hanno diritto alle prestazioni una volta l'anno. La richiesta di prestazioni a intervalli più brevi deve essere motivata dal medico.

5.02 OMAI Epitesi del viso

2029 Sono considerate epitesi del viso le parti di ricambio modellate individualmente e destinate a coprirne i difetti o a sostituirne le parti mancanti, come padiglioni auricolari artificiali, nasi artificiali, protesi mascellari sostitutive, epitesi dell'occhio, sopracciglia o placche palatine.

2030 Le montature degli occhiali su cui vengono fissate le epitesi del viso sono considerate una parte essenziale

dell'epitesi e quindi rimborsate dall'AI (nessun prezzo massimo conformemente al n. 7.01* dell'Allegato OMAI), contrariamente alle eventuali lenti correttive.

2031 Le protesi mascellari sostitutive concesse dopo l'asportazione chirurgica dell'osso mascellare superiore e inferiore vengono rimborsate solo se possono essere tolte senza operazioni né modifiche. Eventuali denti artificiali fissati a queste protesi sono parte integrante del mezzo ausiliario.

2032 Le placche palatine possono essere fornite agli assicurati con difetti al palato molle e a quello duro che perturbano il linguaggio. Eventuali denti artificiali fissati a queste placche sono parte integrante del mezzo ausiliario.

5.05* OMAI **Protesi dentarie, se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.**

2033* Si parla di complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione, se la consegna di una protesi dentaria diventa necessaria in seguito a un provvedimento sanitario (operazione) secondo l'articolo 12 o 13 LAI, o se il successo di un provvedimento sanitario dell'AI è garantito solo con l'uso di una protesi dentaria.

2034* Le protesi dentarie sono considerate mezzi ausiliari se possono essere messe e tolte senza operazioni né modifiche di struttura.

5.06 OMAI **Parrucche Sussidio annuo massimo: 1500 franchi**

2035 Gli assicurati hanno diritto a una parrucca se, in seguito a un danno acuto alla salute o al trattamento di quest'ultimo, ad esempio mediante raggi o chemioterapia, hanno perso i capelli.

2036 Il sussidio massimo per l'acquisto (inclusi l'adattamento, la tintura, l'acconciatura, la pulizia ed eventuali spese di riparazione) ammonta a 1500 franchi l'anno. Si può disporre della totalità dell'importo anche nell'anno della prima consegna (nessun limite pro rata).

5.07 OMAI **Apparecchi acustici in caso d'ipoacusia, se grazie a questo apparecchio l'acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l'assicurato può comunicare più facilmente con l'ambiente circostante. L'assicurato ha diritto a un rimborso forfettario, che può richiedere al massimo ogni sei anni, a meno che una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell'apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.**

Il forfait ammonta a 840 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la protesizzazione con apparecchi binauricolari, escluse le spese per le riparazioni e le batterie.

Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli apparecchi binauricolari.

Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici e a 130 per tutti gli altri danni. Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d'uso dell'apparecchio.

L'UFAS allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell'assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.

Per l'acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

- 2037 La protesizzazione con apparecchi acustici deve essere raccomandata da un medico specialista riconosciuto dall'AI. Una tale perizia è obbligatoria per tutti gli assicurati cui viene fornito un primo apparecchio o un nuovo apparecchio nel sistema forfettario. Per contro, nel nuovo sistema di rimborso sono soppresse le perizie finali, che erano obbligatorie fino al 30 giugno 2011. Le direttive per i medici specialisti ORL, valide dal 1° luglio 2011, sono pubblicate sul sito www.orl-hno.ch.
- 2038 L'UFAS allestisce un elenco dei medici specialisti riconosciuti. L'UAI può indirizzare l'assicurato a uno di loro.
- 2039 Il rimborso di un forfait per una protesizzazione con apparecchi binauricolari è possibile solo su indicazione audiologica del medico specialista e a condizione che l'apparecchio binauricolare porti a un miglioramento considerevole della situazione uditiva.
- 2040 Se l'assicurato non ha diritto al rimborso forfettario, in quanto il disturbo dell'udito accertato dal medico specialista ORL non raggiunge la soglia definita nelle direttive per i medici specialisti ORL, bisogna emanare una decisione in tal senso. Se invece il risultato della perizia è positivo, bisogna emanare una garanzia di copertura delle spese.
- 2041 In caso di esito positivo, l'assicurato chiede a un fornitore di sua scelta di fornirgli e adattare uno o due apparecchi e, alla fine della protesizzazione, fattura all'UAI il forfait corrispondente mediante l'apposito modulo (modulo di fatturazione per la fornitura di apparecchi acustici, pubblicato sul sito www.avs-ai.info alla rubrica Moduli). Al modulo va sempre allegata una

copia della fattura del fornitore dell'apparecchio, che deve contenere i dati indicati sul retro del modulo.

- 2042 Il forfait è versato all'assicurato, a condizione che dalla copia della fattura del fornitore risulti che ha acquistato un apparecchio acustico figurante nell'elenco dell'UFAS (pubblicato sul sito www.avs-ai.info) e che l'apparecchio sia stato consegnato da uno specialista. Per specialista s'intende ad esempio un audioprotesista, un farmacista, un medico o un droghista, ossia persone che possono valutare l'impiego di apparecchi acustici. A prescindere dai costi effettivi, è versato un forfait di 840 franchi per una protesizzazione con un apparecchio monoauricolare e di 1650 franchi per una protesizzazione con apparecchi binauricolari, inclusa la successiva assistenza per sei anni.

L'assicurato è libero di scegliere il fornitore (eccezione: protesizzazione dei bambini audiolesi, v. N. 2058 segg.). Può acquistare l'apparecchio o gli apparecchi anche all'estero, allegando però in ogni caso al modulo di fatturazione una copia della fattura originale. In caso di acquisto all'estero l'UAI controlla se l'apparecchio consegnato figura nell'elenco degli apparecchi acustici.

- 2043 Dopo un anno di utilizzo dell'apparecchio l'assicurato può fatturare all'UAI il forfait per le batterie compilando il modulo di fatturazione per la fornitura di apparecchi acustici.

- 2044 Se dal secondo anno di utilizzo dell'apparecchio sono necessarie riparazioni (1° anno: garanzia del fabbricante), l'assicurato può richiedere i forfait corrispondenti all'UAI compilando il modulo di fatturazione per la fornitura di apparecchi acustici e allegandovi la fattura (fattura del fabbricante e fattura del fornitore). I forfait sono versati solo se l'apparecchio è riparato dal fabbricante. L'AI non assume le riparazioni effettuate dal fornitore.

A prescindere dai costi fatturati all'assicurato, il contributo forfettario dell'AI ammonta a 200 franchi per la riparazione delle componenti elettroniche e a 130 franchi per tutte le altre riparazioni.

Il contributo forfettario di 130 franchi può essere versato anche quando si portano dei nuovi inserti auricolari a condizione che questi siano stati fabbricati dal fabbricante o da un laboratorio spezzalizzato (cf. copia della fattura).

2045 Le copie di tutte le fatture originali (fatta eccezione per i forfait per le batterie) vanno inoltrate all'UCC con il modulo di fatturazione. La copia della fattura originale del fornitore deve contenere le indicazioni figuranti sul retro del modulo di fatturazione per la fornitura di apparecchi acustici.

2046 L'AI versa un nuovo importo forfettario prima della scadenza dei sei anni solo se il peggioramento dell'acutezza uditiva raggiunge la percentuale definita nelle direttive per i medici specialisti ORL. La perizia ORL necessaria per questa constatazione può essere finanziata dall'AI. In caso di perdita di un apparecchio acustico prima del termine di sei anni, l'AI non finanzia alcuna prestazione.

5.07.1 OMAI Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo

L'UFAS stabilisce la partecipazione dell'assicurazione alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e agli impianti dell'orecchio medio.

Il forfait di prestazione per l'adattamento e le prestazioni successive degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell'orecchio medio ammonta a 1000 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 1500 franchi per gli apparecchi binauricolari. Il forfait di prestazione per gli

assicurati di età inferiore ai 18 anni ammonta a 1300 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 1950 franchi per gli apparecchi biauricolari.

Il forfait è versato dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

Il forfait annuo per le batterie per gli impianti cocleari ammonta a 400 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 800 per gli apparecchi biauricolari. Il forfait annuo per le batterie per gli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e per gli impianti dell'orecchio medio ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari.

- 2047 Questi apparecchi acustici (ad es. impianti cocleari, sound bridge e BAHA) si compongono di una parte impiantata e di una parte esterna amovibile. Quest'ultima è considerata un mezzo ausiliario e può essere rimborsata in virtù dell'articolo 21 LAI. L'introduzione dell'impianto costituisce un provvedimento sanitario ed è presa a carico dall'AI giusta gli articoli 12 e 13 LAI o dall'assicurazione malattie.
- 2048 L'UFAS allestisce un elenco con limiti di rimborso per la parte esterna degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo (Intranet AVS/AI e www.avs-ai.info). Sul modulo di fatturazione deve essere indicata la posizione tariffale figurante nell'elenco.
- 2049 Per i bambini (piccoli) è di regola necessario un adeguamento dell'apparecchio acustico prima di installare l'impianto cocleare. Dopo l'installazione dell'impianto è spesso necessario continuare a utilizzare un apparecchio acustico per l'altro orecchio.
- 2050 Gli importi forfettari per le batterie degli impianti cocleari possono essere fatti valere solo se il

processore vocale non dispone di un accumulatore già compreso nel prezzo d'acquisto.

- 2051 Se il processore audio di un apparecchio acustico ad ancoraggio osseo o di un impianto nell'orecchio medio è adattato da un audioprotesista, il relativo forfait di prestazione previsto dall'OMAI è versato all'assicurato dietro presentazione della fattura (modulo di fatturazione per la fornitura di apparecchi acustici). I costi per l'apparecchio acustico stesso possono essere fatturati direttamente dal fornitore di prestazioni ed essergli rimborsati.

5.07.2* OMAI Regolamentazione dei casi di rigore

L'UFAS definisce in quali casi possono essere versati forfait superiori all'importo previsto al n. 5.07 OMAI per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e binauricolari.

- 2052* Gli assicurati hanno diritto a una protesizzazione semplice e adeguata, non a quella migliore. Il rimborso del forfait corrisponde a una prestazione pecuniaria definita; nel singolo caso i costi effettivi possono essere più elevati o più bassi.
- 2053* La regolamentazione per i casi di rigore può essere applicata solo se i costi della protesizzazione superano in maniera inaccettabile quelli di una protesizzazione normale, semplice e adeguata. La condizione è che l'assicurato eserciti un'attività lucrativa, svolga le proprie mansioni consuete o segua una formazione. Se è riconosciuto un caso di rigore, i costi supplementari dovuti all'invalidità eccedenti l'importo forfettario vengono assunti dall'AI, a condizione che siano rispettati i principi di semplicità e adeguatezza. L'esame dell'adempimento delle condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore deve essere richiesto dall'assicurato all'ufficio AI. L'esame è effettuato dalle seguenti cliniche specializzate in otorinolaringoiatria:

Universitätsspital Basel
HNO-Universitätsklinik
Petersgraben 4
4031 Basel

Inselspital Bern
Klinik/Poliklinik für Hals-, Nasen- und
Ohrenkrankheiten, Hals- und Kopfchirurgie
Freiburgstrasse 4
3010 Bern

Hôpitaux Universitaires de Genève
Service d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie
cervico-faciale
24 rue Micheli-du-Crest
1211 Genève 24

CHUV Lausanne
Service ORL CHUV
Rue du Bugnon 17
1011 Lausanne

Kantonsspital Luzern
ORL Klinik
6000 Luzern 16

Kantonsspital St. Gallen
ORL Klinik
Rorschacherstrasse 95
9007 St. Gallen

Universitätsspital Zürich
ORL Klinik
Frauenklinikstrasse 24
8091 Zürich

- 2054* Prima di fissare un appuntamento per un esame presso una delle cliniche otorinolaringoiatriche summenzionate, l'assicurato deve inoltrare all'UAI i seguenti documenti:
- richiesta con una motivazione dettagliata dei problemi concernenti l'adattamento dell'apparecchio acustico;
 - rapporto del fornitore dell'apparecchio acustico con una descrizione dettagliata dei problemi rilevati (nessun rapporto standardizzato);
 - diario compilato dall'assicurato (modulo disponibile sull'Intranet AVS/AI e sul sito www.avs-ai.info).

L'UAI deve informare l'assicurato in modo adeguato circa i documenti da inoltrare. Se sulla base di questi documenti si possono prevedere con ogni probabilità problemi considerevoli per la protesizzazione con apparecchi acustici, l'UAI deve indicare all'assicurato la clinica otorinolaringoiatrice più vicina e affidare a quest'ultima un mandato di accertamento. L'appuntamento presso la clinica va fissato dall'assicurato. Fatto ciò, l'UAI invia alla clinica una copia di tutti i documenti pertinenti.

- 2055* Una volta concluso l'esame, la clinica formula una raccomandazione all'attenzione dell'UAI. La clinica può fatturare le spese all'UAI secondo TARMED.
- 2056* Per un'assunzione dei costi è necessario che la clinica otorinolaringoiatrice incaricata dell'esame sia favorevole all'applicazione della regolamentazione per i casi di rigore. Infine l'UAI decide se assumere o meno i costi supplementari e per quale importo o se respingere la richiesta dell'assicurato.
- 2057* Se l'UAI accoglie la richiesta di copertura dei costi per un caso di rigore, l'assicurato procede alla protesizzazione con apparecchi acustici adeguati presso il fornitore e fattura in seguito all'UAI il forfait corrispondente e i costi eccedenti mediante il modulo

di fatturazione per la fornitura di apparecchi acustici, allegandovi le fatture originali con i costi totali.

5.07.3 OMAI Apparecchi acustici per assicurati di età inferiore ai 18 anni

L'importo massimo rimborsato per l'apparecchio e la successiva assistenza ammonta a 2830 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 4170 per la protesizzazione con apparecchi binauricolari, IVA compresa. Il contributo può essere chiesto al massimo ogni sei anni, a meno che una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell'apparecchio prima del termine.

Il contributo è versato direttamente agli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati conformemente all'ordinanza del 25 maggio 2011 sull'abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica.

Il forfait annuo per le batterie ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi binauricolari.

Le spese per le riparazioni sono rimborsate

2058

Gli importi massimi rimborsati secondo il n. 5.07.3 dell'Allegato OMAI si applicano ai bambini e agli adolescenti fino al compimento dei 18 anni. L'importo di *2830 franchi* si compone come segue: 1600 franchi per una protesizzazione con apparecchi monoauricolari (apparecchio e servizio) e 1230 franchi per la manutenzione, la successiva assistenza e nuovi inserti auricolari ecc. per almeno sei anni; quello di *4170 franchi* nel modo seguente: 2400 franchi per una protesizzazione con apparecchi binauricolari (apparecchio e servizio), 1770 franchi per la manutenzione, la successiva assistenza e nuovi inserti auricolari ecc. per almeno sei anni (tutti gli importi sono intesi IVA compresa).

- 2059 La protesizzazione dei bambini, in particolare di quelli piccoli, avviene in collaborazione con un audioprotesista specializzato in acustica pediatrica riconosciuto dotato di un'apparecchiatura di pedoaudiologia. Gli apparecchi acustici degli assicurati minorenni possono essere adattati unicamente da audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica riconosciuti dall'UFAS (v. elenco sull'Intranet AVS/AI e sul sito www.avs-ai.info).
- 2060 L'assicurato può richiedere all'UAI il forfait annuo per le batterie compilando il modulo di fatturazione per la fornitura di apparecchi acustici.
- 2061 Per le riparazioni, v. il N. 2044. Le copie di tutte le fatture originali vanno inviate all'UCC con il modulo di fatturazione per la fornitura di apparecchi acustici.
- 2062 Per la protesizzazione dei bambini, i costi per l'adattamento e la successiva assistenza durante sei anni sono rimborsati direttamente al fornitore riconosciuto. Quest'ultimo deve inoltrare all'UAI il modulo di fatturazione per la fornitura di apparecchi acustici compilato, allegandovi la fattura. Se durante il periodo di sei anni l'assicurato cambia audioprotesista specializzato in acustica pediatrica, il nuovo audioprotesista deve regolare con quello precedente il finanziamento della successiva assistenza. Il forfait per le batterie (N. 2060) viene versato all'assicurato dietro presentazione della fattura.
- 2063 Per i neonati e i bambini fino ai 3 anni può succedere che, a causa di un numero d'inserti auricolari molto più elevato (crescita), i costi siano nettamente superiori a quelli di altri bambini. Il finanziamento deve essere esaminato caso per caso. Eccezionalmente, per i neonati, l'AI può assumere i costi supplementari per una protesizzazione semplice e adeguata eccedenti l'importo massimo rimborsato e comprovati in modo plausibile dal fornitore.

2064 Date le modalità di rimborso, gli apparecchi acustici per bambini e adolescenti sono di regola consegnati in prestito. In caso di perdita, l'AI può pertanto valutare la possibilità di finanziare un apparecchio sostitutivo, sempre che l'assicurato non sia venuto meno all'obbligo di usare con la debita cura l'ausilio fornitogli (v. anche N. 1045).

2065 L'allenamento uditivo combinato con l'insegnamento della lettura labiale è considerato preparazione all'uso ai sensi dell'articolo 7 OMAI e preso a carico solo in presenza di un'indicazione medica motivata.

In un primo tempo l'allenamento dell'udito e dell'eloquio di assicurati con impianti cocleari è rimborsato per un anno. Su richiesta motivata, il termine può essere di volta in volta prolungato di sei mesi. Questo consente di procedere con l'allenamento dell'udito e dell'eloquio e di controllarne i risultati in modo adeguato. Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni l'allenamento dell'udito e dell'eloquio non è preso a carico dall'AI, bensì, in virtù della NPC, dai Cantoni, se si tratta di un provvedimento di accompagnamento alla frequentazione della scuola dell'obbligo o di una scuola speciale o se l'allenamento è iniziato già durante il periodo scolastico e deve essere continuato anche dopo la sua conclusione. Negli altri casi i costi sono assunti in virtù dell'articolo 7 OMAI.

2066 **Regolamentazione transitoria per la protesizzazione con apparecchi acustici**

Le richieste ricevute dall'UAI entro il 30 giugno 2011 (timbro d'arrivo) sono valutate e rimborsate in base alla convenzione tariffale in vigore fino a quella data. Alle richieste presentate dopo il 30 giugno 2011 sono applicabili le disposizioni dell'OMAI valide dal 1° luglio 2011 (sistema forfettario).

Per gli apparecchi acustici ancora rimborsati in base alla convenzione tariffale, le disposizioni concernenti il

rimborso della tariffa e le prestazioni da fornire rimangono valide per tutto il periodo di utilizzo dell'apparecchio.

Questo significa ad esempio che per tutto il periodo di utilizzo dell'apparecchio il fornitore di prestazioni deve garantire la successiva assistenza e la manutenzione secondo le disposizioni della convenzione tariffale e che l'AI rimborsa ancora eventuali riparazioni secondo queste disposizioni. Dal 1° luglio 2011 tutte le nuove protesizzazioni (comprese quelle anticipate e quelle con apparecchi sostitutivi) vanno valutate e rimborsate secondo le disposizioni del sistema forfettario.

Poiché i forfait per le batterie degli apparecchi acustici degli adulti e degli impianti cocleari sono ridotti dal 1° luglio 2011 e gli assicurati possono fare domanda di rimborso all'UAI con effetto retroattivo solo dopo aver portato l'apparecchio per dodici mesi, vale il seguente termine transitorio: per tutte le protesizzazioni richieste entro la fine di giugno 2011, per i primi dodici mesi di utilizzo vale il vecchio importo forfettario di 60/120 rispettivamente 485/970 franchi dietro presentazione dei documenti giustificativi.

Nel sistema forfettario in vigore dal 1° luglio 2011 una prima perizia è di regola necessaria solo per la prima protesizzazione (vi è solo un'indicazione medica). Tuttavia, poiché la soglia del diritto al rimborso è lievemente più elevata rispetto alle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2011, ogni assicurato cui viene fornito per la prima volta un apparecchio secondo il nuovo sistema forfettario deve essere sottoposto a una prima perizia.

5.08 OMAI Apparecchi ortofonici dopo laringectomia

2067 Rientrano in questa categoria le cannule (con accessori) e la protezione della trachea, a condizione che non siano impiantate in modo permanente. Le protesi vocali inserite tra l'esofago e la trachea (ad es.

Provox) non rispondono alla definizione di mezzo ausiliario.

2068 L'allenamento necessario per l'uso corretto dell'apparecchio ortofonico è assunto dall'AI.

7 Occhiali e lenti a contatto

7.01* OMAI Occhiali, se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione. Il sussidio massimo per la montatura ammonta a 150 franchi.

7.02* OMAI Lenti a contatto, in caso di sostituzione indispensabile degli occhiali e se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.

2069* Occhiali e lenti a contatto vengono consegnati unicamente se sono indispensabili per garantire il successo di un provvedimento sanitario secondo l'articolo 12 LAI, anche se erano necessari già prima dell'operazione. Gli occhiali consegnati per l'infermità congenita n. 419 in virtù dell'articolo 13 LAI sono considerati mezzi ausiliari. Tutti gli altri occhiali consegnati in virtù dell'articolo 13 LAI sono considerati apparecchi di trattamento. Per la consegna di lenti a contatto dopo operazioni della cataratta, si rimanda ai N. 661/861 della Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione.

2070* Tutti i mezzi ausiliari ottici sono consegnati su prescrizione di un oculista, che deve eventualmente pronunciarsi sulla necessità di consegnare all'assicurato una qualità di lenti più costosa o lenti colorate. Lenti speciali come le lenti progressive, le lenti fototropiche ecc. sono assunte dall'AI solo se necessarie dal punto di vista medico e prescritte dall'oculista.

- 2071* Gli occhiali e le lenti a contatto sono di regola consegnati in un solo esemplare (nessun paio di riserva). Possono però esserne consegnati due agli assicurati che, senza occhiali, sono notevolmente handicappati. È il caso ad esempio quando l'acuità visiva non corretta è inferiore a 0,2 da entrambe le parti o in caso di operazione della cataratta senza impianto del cristallino.
- 2072* L'assicurazione si assume le spese per le lenti, la montatura e il montaggio.

9. Carrozzelle

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con la Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell'industria della tecnologia medica (FASMED) e l'ASTO.

9.01 OMAI **Carrozzelle senza motore** **Se, anziché una carrozzella, viene consegnato un buggy per bambini, la partecipazione alle spese per bambini di età inferiore ai 30 mesi ammonta a 300 franchi. Consegna in prestito.**

- 2073 La consegna di una carrozzella deve essere motivata sotto il profilo medico (modulo «Indicazioni mediche per la consegna di una carrozzella»). La proposta del medico riguardo al gruppo di carrozzelle vale solo come raccomandazione. La scelta definitiva del gruppo di carrozzelle deve essere motivata dal fornitore. In caso di dubbio va consultato un servizio specializzato neutrale (FSCMA).
- 2074 Un preventivo non implica necessariamente una richiesta al deposito; la scelta di rivolgersi o meno a quest'ultimo è lasciata alla discrezione dell'UAI.

- 2075 Di regola l'assicurato ha diritto a un'unica carrozzella. La necessità di una seconda carrozzella va motivata dettagliatamente.
- 2076 L'AI può assumere modifiche/complementi e accessori resi necessari dall'invalidità solo se sono semplici e adeguati. In caso di dubbio va consultato un servizio specializzato neutrale (FSCMA). La partecipazione dell'assicurato alle spese per una protezione antipioggia ammonta a 75 franchi.
- 2077 In casi non chiari, l'UAI può chiedere in ogni momento un accertamento presso il centro specializzato neutrale (FSCMA). Il modo di procedere deve essere convenuto tra l'UAI e il centro specializzato.
- 2078 La consegna di carrozzelle della posizione tariffaria 500 132 deve essere sottoposta all'esame di un centro specializzato neutrale (FSCMA). Ulteriori modifiche rese necessarie dall'invalidità (ad es. crescita), che esulano quindi dalla normale fornitura di una carrozzella, non vanno rimborsate come spese di riparazione, bensì rientrano nella posizione tariffaria 500 132. Per questo tipo di modifiche gli UAI sono liberi di consultare un centro specializzato.
- 2079 Le spese di riparazione (quali la sostituzione di camere d'aria e pneumatici) possono essere assunte dall'AI. Per le spese superiori a 600 franchi occorre presentare un preventivo debitamente motivato e plausibile.
- 2080 In casi speciali, invece di una carrozzella possono essere consegnati altri mezzi ausiliari di spostamento che arrecano benefici (ad es. passeggini per bambini invalidi, seggiolini con supporto). Tricicli, tandem, seggiolini per bicicletta ecc. possono essere presi a carico solo in casi eccezionali debitamente motivati e in sostituzione di una seconda carrozzella.

Se all'assicurato è già stato assegnato un tale mezzo alternativo per spostarsi quale apparecchio di trattamento o di terapia, la consegna di un altro mezzo ausiliario dello stesso genere è esclusa.

9.02 OMAI Carrozze con motore elettrico per gli assicurati che non possono utilizzare una carrozzella usuale e che sono in grado di spostarsi in modo indipendente solo utilizzando una carrozzella azionata elettricamente. Consegna in prestito.

2081 Se dai preventivi risulta un importo superiore a 15 000 franchi per le carrozze con motore elettrico e a 9000 franchi per gli scooter, il risultato della verifica presso il deposito AI, accompagnato da data, timbro e firma, deve figurare in modo evidente nell'incarto dell'UAI.

2082 Se l'assicurato deve utilizzare la carrozzella con motore elettrico nella circolazione stradale, l'AI può assumere le spese degli accessori necessari (illuminazione, lampeggiatori ecc.). Occorre assicurarsi che vengano consegnati solo scooter e carrozze elettriche che raggiungono una velocità massima di 10 km/h.

2083 La consegna di due carrozze con motore elettrico è possibile

- per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa o che seguono una formazione, se una delle due carrozze è necessaria sul posto di lavoro o di formazione e l'altra a casa;
- per gli assicurati che, a causa della formazione, si trovano in un internato e trascorrono regolarmente il fine settimana a casa.

Gli assicurati che non soddisfano queste condizioni possono ricevere una seconda carrozzella con motore elettrico solo se la loro richiesta è debitamente motivata. In particolare occorre valutare se potrebbe bastare una seconda carrozzella senza motore.

- 2084 Le spese di riparazione e manutenzione (quali la sostituzione di camere d'aria e pneumatici nonché di batterie) possono essere assunte dall'AI. Per le spese superiori a 1500 franchi è necessario un preventivo debitamente motivato e plausibile.
- 2085 Se le condizioni di diritto per la consegna di una carrozzella con motore elettrico sono adempiute, invece di quest'ultima si può consegnare, su richiesta dell'assicurato, un propulsore elettrico a batteria con funzionalità di spinta e frenata, da installare su una carrozzella normale.
- 10 Veicoli a motore per gli assicurati che esercitano, per una durata presumibilmente lunga, un'attività lucrativa sufficiente al loro sostentamento e che ne hanno bisogno per recarsi al lavoro.**
- 10.01* OMAI Ciclomotori a due, tre o quattro ruote
il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 480 franchi per i ciclomotori a due ruote e a 2500 franchi per quelli a tre o a quattro ruote.**
- 10.02* OMAI Motocicli leggeri e motocicli
il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 750 franchi.**
- 10.04* OMAI Automobili
Il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 3000 franchi.
Il sussidio per una porta di garage automatica è di 1500 franchi.**
- 2086* I sussidi di ammortamento compensano tutte le spese (comprese quelle di manutenzione e riparazione).
- 2087* Il veicolo a motore è reso necessario dall'invalidità se, a causa di quest'ultima, l'assicurato non può raggiungere il posto di lavoro né a piedi, né in bicicletta, né con un mezzo pubblico o ciò non è ragionevolmente esigibile.

- 2088* L'AI non può riconoscere la necessità dovuta all'invalidità, se un assicurato non invalido che si trova nella stessa situazione (ad es. abita in un luogo isolato o lavora come collaboratore di un servizio esterno) avrebbe comunque bisogno di un veicolo a motore.
- 2089* Per ottenere per la prima volta i sussidi di ammortamento, l'assicurato deve presentare all'UAI una perizia del servizio cantonale della circolazione che indica se l'assicurato sia idoneo a guidare un veicolo a motore e se siano eventualmente necessarie attrezzature speciali da applicare al veicolo.
- 2090* Si presume che l'attività lucrativa sia probabilmente duratura e sufficiente al sostentamento dell'assicurato anche se il limite di reddito determinante non è raggiunto temporaneamente per motivi imputabili all'invalidità, ma si può prevedere che sarà di nuovo raggiunto entro un periodo di tempo relativamente breve. In caso di disoccupazione temporanea le prestazioni continuano a essere versate per almeno un anno.
- 2091* I sussidi di ammortamento annui sono versati dietro presentazione della fattura da parte dell'assicurato. Il primo versamento è effettuato all'acquisto del veicolo (documento giustificativo); l'importo è calcolato pro rata temporis fino alla fine dell'anno. In seguito i sussidi sono versati in una rata annuale il 1° gennaio di ogni anno. A ogni fatturazione l'assicurato deve provare di esercitare un'attività lucrativa sufficiente al suo sostentamento o indicare l'attività svolta autonomamente nell'ambito delle mansioni consuete (ad es. accudire i figli). Se le condizioni di diritto per il versamento dei sussidi d'ammortamento non sono più adempite, non va chiesta la restituzione dell'importo già versato per l'anno in corso.
- 2092* Il diritto può essere riconosciuto anche a un assicurato che non può guidare di persona un veicolo a motore a causa della sua invalidità. In tal caso si deve provare

che l'assicurato è accompagnato regolarmente sul posto di lavoro da una persona in possesso della licenza di condurre.

2093* Se un assicurato ha diritto a un veicolo a causa della sua invalidità, l'AI può assumere le spese supplementari **dovute all'invalidità** per lezioni di guida pratica e teorica.

2094* Se un assicurato ha bisogno di un apriporta automatico per uscire ed entrare in modo autonomo dal suo garage, può essergli accordato un sussidio massimo di 1500 franchi.

10.05 OMAI Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità

2095 L'assicurato ha diritto al rimborso delle spese per le modifiche rese necessarie dall'invalidità. Tutte le richieste devono essere esaminate dal centro specializzato neutrale (FSCMA).

2096 Le spese di modifica di un veicolo nuovo possono essere assunte *al massimo* una volta ogni dieci anni o ogni 200 000 chilometri, per veicoli d'occasione *al massimo* una volta ogni sei anni. Se l'assicurato cambia veicolo prima della scadenza di questo termine all'importo della fattura originale è applicata una deduzione proporzionale.

In caso di utilizzo di un veicolo nuovo in leasing, le spese di modifica sono prese a carico, a condizione che l'assicurato possa dimostrare per dieci anni che il veicolo è ancora in suo possesso. In caso contrario, le spese di modifica devono essere rimborsate proporzionalmente all'AI.

2097 L'AI può assumere le spese di modifica delle funzioni di guida soltanto se i provvedimenti necessari sono autorizzati da una decisione del servizio cantonale della circolazione.

- 2098 Se le spese superano i 25 000 franchi, non si può generalmente più riconoscere il carattere semplice e adeguato delle modifiche. Le spese di modifica imputabili alla scelta di un modello inadeguato non sono prese a carico.
- 2099 Il supplemento di prezzo per un veicolo nuovo con cambio automatico (sussidio massimo: 1300 franchi) viene rimborsato dall'AI unicamente se questo tipo di cambio è prescritto dal competente servizio della circolazione.
- 2100 L'assicurazione non assume le spese di ripristino. Le parti riutilizzabili possono essere consegnate al deposito AI.

11 Mezzi ausiliari per ciechi e ipovedenti gravi

11.01 OMAI Bastoni bianchi e navigatori per pedoni

- 2101 I bastoni bianchi sono consegnati ai ciechi e agli ipovedenti gravi. Alla prima consegna deve essere prescritto un allenamento dell'orientamento e della mobilità di cinquanta ore al massimo. Se in un secondo tempo sono necessarie ulteriori sessioni d'allenamento, lo specialista di orientamento e mobilità presenta un rapporto scritto all'UAI.
- 2102 Se necessario, oltre al bastone bianco può essere consegnato un navigatore per pedoni (Trekker Breeze).

11.02 OMAI Cani da guida per ciechi, se è comprovato che l'assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a quest'ultimo può spostarsi da solo fuori di casa sua. L'assicurazione assume le spese secondo la convenzione tariffale conclusa con le scuole di addestramento di cani da guida.

Il sussidio mensile per le spese per il cibo ammonta a 80 franchi, quello per le spese veterinarie a 30 franchi. Se le spese annue per il veterinario superano i 360 franchi, la differenza è rimborsata soltanto dietro presentazione dei documenti giustificativi.

- 2103 I cani guida per ciechi possono essere consegnati a noleggio solo da scuole di cani guida per ciechi che hanno concluso una convenzione tariffale con l'UFAS. Le spese sono rimborsate secondo questa convenzione.
- 2104 La scuola verifica se l'assicurato è in grado di occuparsi di un cane guida per ciechi.
- 2105 Dopo l'inoltro di una richiesta per la prima consegna di un cane guida per ciechi, l'UAI invia all'assicurato il «Questionario per i candidati alla consegna di un cane guida per ciechi » (modulo N. 318.549.01, con un elenco delle scuole di cani guida per ciechi autorizzate dall'UFAS). Il modulo è compilato dall'assicurato con l'aiuto della scuola da lui scelta e inviato in copia all'UAI. L'UAI informa la scuola se la richiesta è già stata respinta da un'altra scuola.
- 2106 Se dispone di un cane idoneo, la scuola informa l'UAI della sua imminente introduzione nell'ambiente abituale dell'assicurato.
- 2107 Circa sei mesi dopo l'introduzione, la coppia assicurato-cane è sottoposta a una perizia da parte di un gruppo d'accertamento speciale convocato dall'UFAS su richiesta della scuola di cani guida per ciechi. L'esperto di cani guida per ciechi trasmette il rapporto di controllo all'UAI competente con copia all'UFAS.
- 2108 Il gruppo d'accertamento è composto dalle persone seguenti:

- un esperto di cani guida per ciechi riconosciuto dall'UFAS;
- un rappresentante della scuola di cani guida per ciechi scelta dall'assicurato.

- 2109 Dopo la consegna del rapporto di controllo, l'UAI emette una garanzia di pagamento per la consegna del cane guida per ciechi, l'introduzione e il sussidio mensile per il cibo/le spese veterinarie e ne invia una copia all'UFAS.
La scuola rilascia all'assicurato il certificato di vaccinazione del cane guida per ciechi, nel quale aggiunge regolarmente i dati rilevanti di cui è a conoscenza.
L'esperto di cani guida per ciechi fattura la perizia all'UAI.
- 2110 Il sussidio mensile per il cibo e le spese veterinarie è versato all'assicurato retroattivamente a contare dalla data dell'introduzione.
- 2111 In caso di esito negativo del test, la scuola di cani guida per ciechi deve attendere almeno tre mesi prima di sottoporre all'UFAS una nuova richiesta per un'ulteriore perizia.
- 2112 L'UFAS può convocare in ogni momento una coppia assicurato-cane per un controllo supplementare che viene eseguito da un gruppo d'accertamento conformemente al N. 2108.
- 11.04 OMAI Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per riprodurre testi registrati su nastro magnetico. Il sussidio massimo ammonta a 200 franchi. Consegna in prestito.**
- 2113 Un apparecchio di riproduzione per supporti sonori (senza accessori speciali) può essere consegnato a ciechi e a persone fortemente menomate alla vista che non sono in grado di leggere correntemente per un

lungo lasso di tempo sull'arco della giornata testi con caratteri di stampa normali.

11.05* OMAI Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista se l'invalidità rende necessari tali apparecchi per svolgere un'attività lucrativa o per compiere le mansioni consuete. Consegna in prestito.

2114* Un apparecchio di riproduzione per supporti sonori (inclusi gli accessori necessari) può essere consegnato a ciechi o a persone fortemente menomate alla vista affinché possano esercitare la loro attività lucrativa o compiere le mansioni consuete (ad es. lavori domestici).

11.06 OMAI Sistemi di lettura e scrittura per ciechi o persone fortemente menomate alla vista che possono leggere solo con un tale sistema o cui un tale sistema facilita notevolmente il contatto con l'ambiente e dispongono delle capacità intellettuali necessarie al suo uso. Le spese di apprendimento della dattilografia sono a carico dell'assicurato. Consegna in prestito.

2115 Questa categoria comprende gli apparecchi di lettura e le macchine da scrivere in Braille nonché i sistemi di lettura e scrittura computerizzati. Hanno diritto a un sistema di lettura da utilizzare al di fuori del lavoro, dello svolgimento delle mansioni consuete e della formazione scolastica o professionale le persone che non sono in grado di leggere testi di grandezza normale con l'ausilio di occhiali-lente con una capacità d'ingrandimento di otto volte, che hanno una percezione dei contrasti particolarmente ridotta o hanno una forte limitazione del campo visivo (visione tubolare, perdita della visione centrale). Il PC e i relativi accessori (ad es. modem e stampante) sono oggi considerati parte dell'equipaggiamento di base di

un'economia domestica e sono quindi a carico dell'assicurato.

- 2116 Prima di ogni consegna di un sistema di lettura e di scrittura va effettuato un accertamento sull'idoneità dell'assicurato. Il centro specializzato o il centro di consulenza devono inviare un rapporto all'UAI.
- 2117 Gli allievi esterni di istituzioni specializzate hanno diritto a un sistema individuale (v. N. 1022). Ad allievi della scuola dell'obbligo o di un istituto di formazione superiore nonché ad apprendisti che seguono una formazione nell'economia privata possono essere consegnati due sistemi se è comprovato che il dispositivo è necessario sia in ambito privato sia sul posto di lavoro o in un centro di formazione scolastica o professionale.
- 2118 Nelle «Spiegazioni relative alla consegna di sistemi destinati all'uso privato» (Escuzione assicurazioni sociali, allegato alla lettera circolare n. 274), l'UFAS presenta i sistemi integrabili in un PC.
- 2119 L'assicurato ha diritto a una macchina da scrivere in Braille se deve utilizzare la scrittura per ciechi. Se il bisogno è comprovato tale apparecchio può essere consegnato quale supplemento a un sistema di scrittura elettronico.
- 2120 L'AI può rimborsare quali spese d'uso i costi per la carta da scrivere per ciechi e materiali di consumo analoghi dovuti dall'invalidità, ma non quelli per il materiale d'ufficio ordinario (ad es. carta per la stampante).
- 2121 Per l'addestramento all'uso dei sistemi di lettura e di scrittura sono rimborsate le prestazioni seguenti:
- utilizzazione tecnica dei programmi dotati di dispositivo di ingrandimento, 30 ore;
 - utilizzazione tecnica dei programmi dotati di voce sintetica e tavolette per la scrittura Braille, 35 ore;

- sistemi di lettura (apparecchio di lettura con schermo, scanner, Reading Edge, Open Book), 5 ore.

Per l'apprendimento della scrittura Braille sono prese a carico 60 ore al massimo; altre 50 ore sono prese a carico per l'apprendimento della stenografia Braille.

- 2122 Dopo l'installazione del mezzo ausiliario e l'istruzione, il fornitore riporta il numero di ore indicato sulla fattura nell'apposito modulo e lo fa firmare all'assicurato, che conferma così il numero di ore fatturate. Il fornitore deve inoltrare il modulo firmato all'UAI unitamente alla fattura (v. lettera circolare AI n. 256).

11.07 OMAI Occhiali-lente, binocoli e lenti filtranti se solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere o il medesimo ne migliora notevolmente le capacità visive.

- 2123 Sono considerati occhiali-lente gli occhiali che, oltre alla correzione di un difetto visivo, permettono un ingrandimento di almeno una volta e mezzo prendendo quale base di paragone una distanza di 25 centimetri.
- 2124 Gli occhiali-lente sono consegnati su prescrizione medica.
- 2125 L'importo limite per le montature (v. n. 7.01* dell'Allegato OMAI) non vale per la consegna di occhiali-lente.
- 2126* In casi motivati, l'AI può prendere a carico quali accessori supporti speciali per la lettura e/o apparecchiature speciali per l'illuminazione, se questi servono alla formazione scolastica o all'esercizio di un'attività lavorativa.
- 2127 A titolo di mezzo ausiliario per la lettura a distanza ravvicinata, media e lontana può essere consegnato un binocolo, se il suo impiego migliora sensibilmente

l'orientamento, la mobilità personale e la situazione a scuola, nello svolgimento delle mansioni consuete e sul posto di lavoro. Un monocolo è considerato un mezzo semplice e adeguato.

- 2128 Su prescrizione medica possono essere consegnate lenti filtranti, compresa la montatura. Le lenti filtranti mediche sono considerate adeguate se una prova pratica eseguita da un istruttore di *low vision* o da un centro di consulenza per ipovedenti mostra che l'impiego di tali lenti filtranti migliora sensibilmente la mobilità o la capacità visiva. Il limite inferiore di trasmissione (secondo la nomenclatura Zeiss o con un assorbimento del 50 %) deve essere di almeno 500 nm.

12 Apparecchi che facilitano la deambulazione Consegna in prestito.

12.01 OMAI Stampelle antibrachiali se permettono all'assicurato di spostarsi in modo autonomo o se sono necessarie nell'ambito di un provvedimento sanitario dell'Al.

Non esiste alcun diritto alla consegna di stampelle antibrachiali nell'ambito del trattamento dell'affezione in quanto tale e durante la convalescenza in seguito a infortunio (in caso di frattura di una gamba ecc.).

12.02 OMAI Deambulatori e sostegni ambulatori

I deambulatori e i sostegni ambulatori possono essere consegnati al posto delle stampelle antibrachiali se queste non permettono all'assicurato di spostarsi in modo autonomo.

13 Mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, a eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e

professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro

13.01* OMAI Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall'invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all'uso di apparecchi e macchine.

Se sono consegnati apparecchi di cui necessitano, nella versione standard, anche i non disabili, l'assicurato deve partecipare alle spese.

I mezzi ausiliari le cui spese d'acquisto sono inferiori a [recte: non superano] 400 franchi sono a carico dell'assicurato. Il contributo annuo dell'assicurazione all'acquisto di batterie per gli impianti FM ammonta a 40 franchi.

2129* I PC e gli accessori usuali (CAD incluso) sono considerati dotazione aziendale normale e non possono essere finanziati dall'AI.

2130* Gli apparecchi di comunicazione FM possono essere consegnati quali mezzi ausiliari destinati all'istruzione, alla formazione e all'educazione prescolastica, al miglioramento o al mantenimento della capacità al guadagno ai seguenti assicurati affetti da sordità grave:

- bambini in tenera età per facilitare l'educazione prescolastica se un audiopedagogo presenta una richiesta motivata;
- bambini in età scolastica se l'apparecchio permette loro di frequentare la scuola normale;
- bambini che, a causa di altri handicap non connessi con il danno all'udito, frequentano un'altra scuola speciale;
- assicurati che frequentano un istituto scolastico nell'ambito di una prima formazione professionale o di una riforma professionale;

- persone esercitanti un'attività lucrativa, se l'apparecchio consente loro di svolgerla o di conservarla.

L'apparecchio dev'essere utilizzato durante le lezioni a scuola, ma può essere usato anche a casa. Per i bambini che frequentano scuole speciali (scuole e scuole dell'infanzia per sordomuti o di logopedia), la scuola in questione deve fornire gli apparecchi di comunicazione.

Consegna sotto forma di prestito autoammortizzabile

L'UAI competente deve far verificare queste consegne caso per caso da uno specialista.

2131*

Nelle aziende rurali e commerciali i mezzi ausiliari secondo il n. 13.01 OMAI devono essere consegnati sotto forma di prestito senza interessi autoammortizzante, se sono soddisfatte (tutte) le seguenti condizioni:

- si tratta di apparecchi o installazioni costosi/e per il posto di lavoro;
- l'AI non può riprenderli né consegnarli ulteriormente;
- affinché la consegna di mezzi ausiliari sia semplice e adeguata deve esservi un rapporto ragionevole tra il successo d'integrazione previsto e i costi a carico dall'AI;
- il successo del provvedimento d'integrazione non deve essere compromesso da difficoltà economiche dell'azienda che ne minacciano la sopravvivenza a medio termine.

2132*

Nel quadro dell'accertamento si deve prestare particolare attenzione a che vengano indennizzati solo i costi supplementari dovuti all'invalidità. Questi ultimi devono essere calcolati in funzione dell'infrastruttura localmente usuale di aziende paragonabili che occupano persone non disabili.

L'ammontare del prestito dipende dai costi degli apparecchi e delle installazioni resi necessari dall'invalidità tenendo conto dell'effetto di razionalizzazione. Il versamento dell'importo del prestito sostituisce la consegna del mezzo ausiliario.

- 2133* Un possibile effetto di razionalizzazione (ad es. risparmio di tempo o soppressione dei costi di affitto o di spese salariali) deve essere capitalizzato. Il valore capitalizzato va dedotto in quanto costo estraneo all'invalidità.
- 2134* Nella distinta relativa all'investimento previsto, le spese dovute all'invalidità e quelle ad essa estranee vanno indicate separatamente. Questa ripartizione deve essere motivata.
- 2135* La durata di ammortamento del prestito non dipende dalla durata di utilizzazione di apparecchi e installazioni, ma dall'importo del prestito. Il prestito diminuisce ogni anno di un importo calcolato in base a un tasso di ammortamento lineare.
- 2136* Qualora le condizioni di diritto non siano più soddisfatte, il mezzo ausiliario deve essere restituito sotto forma di rimborso del debito residuo. La persona che ha chiesto il prestito deve firmare una dichiarazione in questo senso.
- 2137* Le spese di riparazione, d'uso e di manutenzione non possono essere fatte valere separatamente.

**13.02* OMAI Sedili, letti e sostegni per la posizione eretta adattati individualmente alla menomazione se sono consegnati apparecchi di cui necessitano anche i non disabili, l'assicurato deve partecipare alle spese.
I mezzi ausiliari le cui spese d'acquisto sono inferiori [recte: non superiori] a 400 franchi sono a carico dell'assicurato.**

2138* Vengono rimborsati solo sedili, letti e sostegni per la posizione eretta (ad es. sedie per artrodesi) fabbricati su misura o fabbricati in serie per un certo tipo di disabilità nonché le spese per le modifiche di dispositivi convenzionali dovute all'invalidità.

2139* L'AI prende a carico una sedia da lavoro per le mansioni consuete, se essa consente di evitare le spese di una modifica architettonica.

13.03* OMAI Superfici di lavoro adeguate individualmente alla menomazione
Se sono consegnati apparecchi di cui necessitano anche i non disabili, l'assicurato deve partecipare alle spese.
I mezzi ausiliari le cui spese d'acquisto sono inferiori [recte: non superiori] a 400 franchi sono a carico dell'assicurato.

2140* Vengono rimborsate solo superfici di lavoro fabbricate su misura o fabbricate in serie per un certo tipo di disabilità nonché le spese per le modifiche di dispositivi convenzionali dovute all'invalidità.

2141* Se l'adattamento può essere ottenuto modificando la superficie di lavoro disponibile, l'AI assume le relative spese.

13.04* OMAI Modifiche architettoniche, rese necessarie dall'invalidità, al posto di lavoro e per permettere all'assicurato di occuparsi delle sue mansioni consuete

2142* Il centro specializzato designato dall'UFAS accerta la necessità delle modifiche architettoniche.

2143* Non sono ritenute modifiche architettoniche ai sensi dell'AI in particolare le nuove costruzioni, le trasformazioni importanti o non dovute all'invalidità, l'installazione di ascensori.

- 2144* Di regola l'Al non assume gli onorari per la direzione dei lavori. Durante la fase di progettazione il centro designato dall'UFAS (v. N. 3010) deve essere incaricato di condurre gli accertamenti necessari. Occorre inoltre controllare che alle organizzazioni beneficiarie di sussidi secondo l'articolo 74 LAI non vengano rimborsate due volte le stesse prestazioni. Criteri che possono giustificare la presa a carico di onorari per la direzione dei lavori:
- a) interventi sostanziali sulla struttura;
 - b) adattamenti di nuove costruzioni la cui progettazione è già conclusa;
 - c) adattamenti per i quali deve essere presentata una domanda di costruzione (ad es. elevatori per scale esterne);
 - d) condizioni costruttive complesse.

13.05* OMAI Piattaforme elevatrici ed elevatori per scale, rimozione o modifica di elementi architettonici all'interno dell'abitazione e attorno ad essa e sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale, se consentono all'assicurato di compiere il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le mansioni consuete. Consegna in prestito.

La necessità della consegna di piattaforme elevatrici ed elevatori per scale deve essere accertata dalla FSCMA.

- 2145* Modifiche all'interno e attorno al luogo di lavoro possono essere concesse solo se il datore di lavoro s'impegna a tenere l'assicurato presumibilmente durante un lungo periodo.
- 2146* Ha parimenti diritto a tali modifiche l'assicurato che si trova in un internato per l'attuazione di provvedimenti d'integrazione e che trascorre regolarmente i fine settimana e le vacanze a casa.

- 2147* Per le abitazioni non ancora costruite non sono concessi lavori di adattamento.
- 2148* Per le modifiche architettoniche l'assicurato deve fornire il consenso scritto del proprietario dell'abitazione o di tutti i comproprietari.
- 2149* Per la valutazione di questi mezzi ausiliari (soprattutto piattaforme elevatrici ed elevatori per scale) si devono richiedere i piani dettagliati della casa o dell'appartamento con la descrizione dei locali per poter determinare in quale locale e a quale piano l'assicurato svolge le sue attività e per sapere se il mezzo ausiliario permette di aumentare le sue prestazioni di almeno il 10 per cento.
- 2150* L'installazione di complementi per elevatori per scale resi necessari dall'invalidità o dalla situazione particolare (ad es. piattaforma con misure speciali, spostamento orizzontale) deve essere espressamente motivata dal fornitore.
- 2151* Riguardo agli onorari per la direzione dei lavori, v. N. 2144*.
- 2152* Non vi sono depositi AI per gli elevatori per scale. Gli elevatori non più utilizzati vengono ripresi dai fornitori e il valore residuo è rimborsato all'AI.
- 2153 * L'AI non finanzia i costi di ripristino in caso di elevatori per scale installati in edifici pubblici (ad es. scuole).

14 Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia

14.01 OMAI Installazioni di WC-doccia e WC-essiccazione come pure complementi alle installazioni sanitarie esistenti se gli assicurati non sono altrimenti in grado di attendere da soli all'igiene del corpo. Consegna in prestito.

2154 L'installazione di un sistema completo di WC-doccia/essiccazione è concessa solo se è resa necessaria dall'invalidità. Se l'assicurato non vi ha diritto, può essergli versato solo un contributo pari al costo di un elemento aggiuntivo. Gli accertamenti sono effettuati dalla FSCMA.

2155 Fanno parimenti parte di questa categoria i sollevatori per vasca da bagno, anche se l'assicurato è in grado di occuparsi solo in misura minima dell'igiene del corpo e il dispositivo serve a facilitare l'assistenza di terzi.

14.02 OMAI Elevatori per malati per l'uso a domicilio. Consegna in prestito.

2156 Può essere consegnato un elevatore per malati o un sollevatore a soffitto anche se l'assicurato è in grado di occuparsi solo in misura minima dell'igiene del corpo e il dispositivo serve a facilitare l'assistenza di terzi.

2157 Se l'assicurato utilizza l'elevatore anche per coricarsi e per alzarsi, non ha diritto a ulteriori prestazioni secondo il n. 14.03 dell'Allegato OMAI (letti azionati elettricamente).

14.03 OMAI Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori) per l'uso nell'ambito privato degli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi. Consegna in prestito. Non hanno diritto a questa prestazione gli assicurati durevolmente degenti. Vengono rimborsate le spese d'acquisto di un letto fino a un importo di 2500 franchi. Il sussidio alle spese di fornitura del letto azionato elettricamente è di 250 franchi.

I bambini di età inferiore ai 4 anni non hanno diritto a un letto azionato elettricamente.

2158 Le spese per un letto o un telaio elettrico sono rimborsate su presentazione della ricevuta d'acquisto o della fattura del fornitore, qualora non sia possibile la consegna di un letto da un deposito AI.

In caso di acquisto di un letto d'occasione, l'importo rimborsabile si riduce del 10 per cento per ogni anno d'età del letto, ma ammonta almeno a 250 franchi.

2159 Le riparazioni sono a carico dell'AI, se non sono dovute a un'utilizzazione inappropriata da parte dell'assicurato.

2160 Su prescrizione medica, l'AI può eventualmente assumere spese supplementari dovute all'invalidità (ad es. per ringhiere laterali speciali o per un letto più largo del normale).

In caso di trasloco motivato dell'assicurato, l'AI può accordare un sussidio di 250 franchi per il trasporto del letto al nuovo domicilio.

- 14.04 OMAI Modifiche architettoniche nell'appartamento dell'assicurato rese necessarie dall'invalidità:**
- **adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC;**
 - **spostamento o soppressione di pareti divisorie;**
 - **ampliamento o cambiamento di porte;**
 - **installazione di sbarre d'appoggio, di corrimano e di maniglie supplementari;**
 - **soppressione di soglie o costruzione di rampe di soglie;**
 - **installazione di impianti segnaletici per sordi, per persone affette da ipoacusia grave o per sordomuti [recte: sordociechi]. Il sussidio massimo per gli impianti segnaletici ammonta a 1300 franchi.**

2161 Prima di qualsiasi progettazione è necessario un esame preliminare.
Di regola l'AI non assume gli onorari per la direzione dei lavori. Durante la fase di progettazione il centro

designato dall'UFAS (v. N. 3010) deve essere incaricato di condurre le necessarie verifiche. Occorre inoltre controllare che alle organizzazioni beneficiarie di sussidi secondo l'articolo 74 LAI non vengano rimborsate due volte le stesse prestazioni. Criteri che possono giustificare la presa a carico degli onorari per la direzione dei lavori:

- a) interventi sostanziali sulla struttura;
- b) adattamenti di nuove costruzioni la cui progettazione è già conclusa;
- c) adattamenti per i quali deve essere presentata una domanda di costruzione (ad es. elevatori per scale esterne);
- d) condizioni costruttive complesse.

2162 Per le abitazioni non ancora costruite vengono concessi solo sbarre d'appoggio, corrimano, maniglie supplementari e impianti segnaletici.

2163 Gli assicurati devono presentare il consenso scritto del proprietario dell'abitazione.

2164 I piani o i disegni devono essere aggiunti all'incarto e messi a disposizione del centro di accertamento.

14.05 OMAI Montascale e rampe per gli assicurati che senza questi apparecchi non possono lasciare la loro abitazione. Consegna in prestito. Se anziché un montascale mobile viene installato un montascale fisso, il sussidio massimo ammonta a 8000 franchi. In questo caso le spese di riparazione non sono rimborsate dall'Al.

14.06 OMAI Cani d'accompagnamento per disabili motori se è comprovato che l'assicurato sa occuparsi di un cane d'accompagnamento e grazie a quest'ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto gli adulti disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato. Al momento

della consegna del cane d'accompagnamento l'assicurazione versa un sussidio forfettario di 15 500 franchi, suddiviso nel modo seguente: 12 500 franchi per l'acquisto del cane d'accompagnamento e 3000 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.

- 2165 L'assicurato ha diritto alla partecipazione di 15 500 franchi al massimo una volta ogni otto anni, anche se il cane non è più in grado di svolgere il suo compito prima della scadenza del termine. Il primo rimborso può essere accordato soltanto per cani consegnati dopo l'entrata in vigore del n. 14.06 dell'Allegato OMAI; è esclusa la concessione retroattiva di rimborsi per cani in servizio già prima di questa data.
- 2166 L'AI non può coprire la totalità dei costi, poiché il cane d'accompagnamento, da solo, non permette di raggiungere alcun obiettivo d'integrazione. L'AI può versare soltanto un contributo per i cani d'accompagnamento, dato che nella maggior parte dei casi rimborsa già altre prestazioni (ad es. assistenza Spitex, apriporta automatici, apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente). Il cane d'accompagnamento è pertanto di proprietà dell'assicurato. L'AI non può assumere altre spese oltre al sussidio forfettario di cui al n. 14.06 dell'Allegato OMAI. I mezzi ausiliari spesso concessi in questi casi (ad es. apriporta automatici), che possono a rigore essere sostituiti dal cane, vanno lasciati all'assicurato o devono essergli accordati comunque se ne è dimostrato il bisogno.
- 2167 Il sussidio può essere versato soltanto ad adulti disabili motori che vivono a casa e ricevono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato. Le persone che vivono in istituto e i disabili con una grande invalidità di grado lieve non hanno diritto a un cane d'accompagnamento. Non vi hanno diritto

nemmeno i minorenni, perché non vivono in un'abitazione propria e perché in virtù dell'obbligo di ridurre il danno si può esigere che i genitori prestino l'assistenza necessaria.

- 2168 La garanzia di pagamento dell'importo di 15 500 franchi può essere concessa soltanto dopo che l'UAI ha ricevuto il modulo «Rapporto di controllo per la consegna definitiva di un cane d'accompagnamento», compilato e firmato sia dal fornitore sia dall'assicurato. L'assicurazione (UFAS/UAI) può in qualsiasi momento verificare o far verificare da terzi in loco le capacità del cane indicate nel rapporto di controllo.

15 Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l'ambiente

15.01 OMAI Macchine da scrivere

Dal 1° gennaio 2013 gli assicurati non hanno più diritto a una macchina da scrivere.

Le persone che hanno presentato una richiesta per una macchina da scrivere prima del 1° gennaio 2013 vi hanno ancora diritto a titolo di garanzia dei diritti acquisiti. Se le condizioni di diritto secondo l'articolo 2 OMAI sono soddisfatte, l'AI può assumere una sostituzione eventualmente necessaria oppure le spese di riparazione della macchina da scrivere. Tuttavia, se la macchina da scrivere è sostituita da un PC, l'AI non è tenuta a fornire la prestazione.

15.02 OMAI Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici per assicurati affetti da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere che dipendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso. Consegna in prestito.

- 2169 Rientrano in questa categoria gli apparecchi per scrivere elettrici ed elettronici come pure gli apparecchi con sintetizzatore vocale.
- 2170 Agli allievi della scuola dell'obbligo può essere consegnato un apparecchio di comunicazione se questi viene utilizzato per mantenere i contatti con l'ambiente, ossia per comunicare con la famiglia, gli amici, i compagni, gli insegnanti e con terzi. L'AI non finanzia apparecchi di terapia logopedica.
- 2171 Un apparecchio di comunicazione può essere consegnato agli allievi di una scuola speciale e agli allievi che beneficiano di un'istruzione integrata alle seguenti condizioni:
- il richiedente deve essere stato formato per un lungo periodo e con buoni risultati all'uso di tale apparecchio;
 - deve essere comprovato che l'apparecchio viene utilizzato per mantenere i contatti anche al di fuori della scuola;
 - la direzione della scuola speciale in questione deve fornire indicazioni sull'intelligenza dell'assicurato e garantire che, durante il tempo libero, l'apparecchio sia usato in modo razionale e permetta un notevole miglioramento delle possibilità di contatto;
 - deve essere comprovato che l'assicurato potrà utilizzare l'apparecchio per mantenere i contatti con l'ambiente anche dopo aver finito la scuola.'

15.04 OMAI Voltapagine

se l'assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri o giornali da solo e necessita di un tale apparecchio. Consegna in prestito.

15.05 OMAI Apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente se l'assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l'ambiente solo grazie a un tale dispositivo o se questo gli permette di

spostarsi in modo autonomo nell'abitazione con la carrozzella con motore elettrico. Consegna in prestito.

- 2172 Per quanto riguarda gli apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente, l'espressione «contatti con l'ambiente» conformemente al n. 15.05 dell'Allegato OMAI si limita alla possibilità di stabilire contatti minimi con l'ambiente (sentenza del TF del 14.12.2010, 9C_197/2010).
- 2173 Gli apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente sono composti dagli elementi seguenti:
- apparecchi trasmettenti adatti all'invalidità;
 - apparecchi riceventi che trasmettono gli impulsi ai dispositivi di comando;
 - dispositivi di comando che permettono di compiere l'azione desiderata, ad esempio telefonare, aprire o chiudere una porta, accendere o spegnere la luce.
- Gli apparecchi considerati parte dell'equipaggiamento di base di un'economia domestica (ad es. *smartphone*) devono essere finanziati dall'assicurato.
- 2174 Gli apparecchi riceventi e i dispositivi di comando fanno parte della normale attrezzatura degli istituti che accolgono invalidi. Per questo gli invalidi che vivono in istituti specializzati non hanno diritto a questi apparecchi. Se gli assicurati ricoverati in istituto (ma non in un istituto specializzato per malati cronici; v. n. 15.05 dell'Allegato OMAI), l'AI può assumere le spese per l'apparecchio trasmettente, a condizione che quest'ultimo possa essere portato via dall'assicurato in caso di trasloco.
- 2175 Il diritto comprende un apparecchio trasmettente nonché gli apparecchi riceventi e i dispositivi di comando necessari per compiere gli atti quotidiani e per spostarsi in modo autonomo.

- 2176 Gli apparecchi trasmettenti dispongono di funzionalità che rispondono a esigenze più elevate, in particolare l'utilizzo di sistemi per chiamate urgenti. L'AI non assume tuttavia le spese per le componenti necessarie ad attivare tali funzionalità.

15.06 OMAI Videotelefono SIP

se una persona sorda o gravemente audiolesa che comunica nella lingua dei segni non può altrimenti stabilire i necessari contatti con l'ambiente, o non si può esigere che lo faccia, e dispone delle capacità intellettuali e motorie necessarie all'uso di un tale apparecchio. Consegna in prestito. Il sussidio massimo ammonta a 1700 franchi, IVA compresa.

- 2177 A persone che comunicano nella lingua dei segni può essere consegnato un videotelefono basato sullo standard SIP (Session Initiation Protocol). Di regola l'assicurato ha diritto a un apparecchio. Possono ricevere due apparecchi soltanto gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa e che utilizzano il secondo apparecchio sul posto di lavoro.
- 2178 Possono essere consegnati soltanto videotelefoni. La videotrasmissione di conversazioni tra udenti e non udenti è assicurata dalla ditta Procom (stato 31.12.2012, per il 2018 si mira all'integrazione di questo servizio nella legge sulle telecomunicazioni a titolo di prestazione del servizio universale). I telefoni cellulari o i PC (tablet inclusi) non sono finanziati dall'AI in quanto fanno parte dell'equipaggiamento di base di un'economia domestica (dotazione di TIC, Ufficio federale di statistica). Inoltre la trasmissione di messaggi scritti tra udenti e non udenti non comporta spese supplementari per gli interessati (ad es. app *TexMee* per smartphone).
- 2179 L'AI può finanziare al massimo un videtelefono ogni sette anni.

- 2180 Le persone che hanno presentato all'UAI una richiesta per un apparecchio telefonico scrivente o un fax prima del 31 dicembre 2012 vi hanno ancora diritto a titolo di garanzia dei diritti acquisiti. Se le condizioni di diritto secondo l'articolo 2 OMAI sono soddisfatte, l'AI può assumere una sostituzione eventualmente necessaria oppure le spese di riparazione di questi apparecchi. In tal caso, la consegna si limita a un apparecchio telefonico scrivente o un fax e l'assicurato non può ricevere anche un videotelefono.
La garanzia dei diritti acquisiti non vale per i telefoni cellulari con software speciale, in quanto si considera che i relativi costi non siano dovuti all'invalidità.

15.07 OMAI Contributi per vestiti confezionati su misura se un assicurato non può indossare vestiti confezionati in serie perché affetto da turbe della crescita o da deformazioni dello scheletro.

- 2181 L'AI può assumere le spese supplementari rispetto ai vestiti confezionati in serie.
L'assicurato deve trasmettere tutti i documenti giustificativi all'UAI una volta all'anno. Nella comunicazione occorre richiamare la sua attenzione su questo punto. Il materiale –stoffa, lana ecc. – o i vestiti confezionati in serie sono a carico dell'assicurato. Le spese per la confezione di vestiti su misura / la modifica di vestiti confezionati in serie sono assunte dall'AI.
- 2182 Riguardo alle scarpe su misura, gli assicurati devono partecipare alle spese conformemente al n. 4.1 dell'Allegato OMAI. Questo tipo di scarpa entra in linea di conto per misure superiori al 47 per le donne e al 53 per gli uomini. Si possono rimborsare al massimo due paia di scarpe l'anno.

15.08 OMAI Caschi di protezione per epilettici ed emofiliaci

2183 La necessità di portare un casco di protezione deve essere motivata da un medico.

15.09 OMAI Protezioni per i gomiti e per le ginocchia per emofiliaci

2184 Di regola sono sufficienti protezioni semplici e imbottite fabbricate in serie con tessuti elastici e vendute nei negozi di articoli sportivi o ortopedici. In casi eccezionali occorrono rinforzi di cuoio su misura, la cui necessità deve essere motivata in modo particolareggiato dal medico curante.

15.10 OMAI Seggiolini speciali (reha) da bambino per l'auto per bambini che non possono sostenere la testa e il busto

2185 La partecipazione alle spese per bambini fino ai 12 anni compiuti e di altezza inferiore a 150 cm ammonta a 200 franchi.

3ª parte: Depositi di mezzi ausiliari e accertamenti tecnici

1. Depositi di mezzi ausiliari

I mezzi ausiliari elencati qui di seguito sono gestiti dai depositi della FSCMA su incarico dell'AI:

- carrozzelle manuali, carrozzelle con motore elettrico, scooter;
- biciclette a tre ruote, buggy;
- apparecchi di spinta e di trazione per carrozzelle;
- deambulatori rollator, deambulatori a trapezio, stabilizzatori per posizione eretta;
- elevatori per malati;
- sollevatori per vasca da bagno;
- sollevatori a soffitto;
- montascale, montascale a cingoli;
- letti azionati elettricamente;
- piattaforme elevatrici per automobili, supporti per sedili, rampe, ausili per il caricamento in automobile;
- mezzi ausiliari per WC e doccia;
- sedie e tavoli da lavoro.

Ripresa dei mezzi ausiliari usati

- 3001 Gli UAI sono responsabili di riprendere tutti i mezzi ausiliari usuali che hanno consegnato in prestito e che non sono più utilizzati dall'assicurato oppure cui egli non ha più diritto e di rimmetterli a un deposito AI. La FSCMA informa gli UAI interessati sui mezzi ausiliari che ha direttamente ripreso.
- 3002 Se l'UAI accerta che un mezzo ausiliario deve essere restituito, invita l'assicurato a rimmetterlo al deposito più vicino usando il modulo di restituzione. Su quest'ultimo devono figurare il mezzo ausiliario, il marchio di fabbrica, il modello, l'esecuzione, la data di acquisto ecc. Una copia del modulo deve essere inoltrata al deposito AI competente. La FSCMA conferma immediatamente la ricezione del mezzo ausiliario.

- 3003 La restituzione del mezzo ausiliario al deposito AI avviene tramite la FSCMA. L'UAI informa la FSCMA sui mezzi ausiliari che devono essere ripresi dal deposito.
- 3004 L'UAI deve controllare che l'assicurato risponda all'invito di restituire il mezzo ausiliario.

Riutilizzo dei mezzi ausiliari del deposito

- 3005 Se l'assicurato chiede informazioni su mezzi ausiliari usuali direttamente a un UAI, deve essere indirizzato al deposito AI più vicino che verificherà se il mezzo richiesto è disponibile.
- 3006 Ad ogni richiesta di mezzi ausiliari usuali, l'UAI ne verifica la disponibilità presso i depositi.
- 3007 Se un mezzo ausiliario è disponibile in un deposito AI, quest'ultimo ne conferma la fornitura all'UAI compilando il modulo di consegna. L'UAI deve notificare spontaneamente al deposito tutte le decisioni concernenti i mezzi ausiliari da esso gestiti.
- 3008 In linea di principio il mezzo ausiliario viene ritirato al deposito dall'interessato, dai suoi familiari o dalle persone che gli prestano aiuto. Negli altri casi la fornitura è organizzata dal deposito AI.

2. Elenco dei depositi AI

Depositi di mezzi ausiliari usuali

Oensingen (per AG, BL, BS, SO)	SAHB Hilfsmittel-Zentrum Dünnernstrasse 32 4702 Oensingen Tel. 062/388 20 20 Fax 062/388 20 40 hmz.oensingen@sahb.ch
Deposito e centro di consulenza	

Ittigen (per BE [d,f], FR [d], JU)	SAHB Hilfsmittel-Zentrum Worbentalstrasse 32 3063 Ittigen Tel. 031/996 91 80 Fax 031 996 91 81 hmz.bern@sahb.ch
Deposito e centro di consulenza	

Brüttisellen (per SH, ZH)	SAHB Hilfsmittel-Zentrum Zürichstrasse 44 8306 Brüttisellen Tel. 044/805 52 70 Fax 044/805 52 77 hmz.bruetisellen@sahb.ch
Deposito e centro di consulenza	

Horw (per LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)	SAHB Hilfsmittel-Zentrum Ebenastrasse 10 6048 Horw Tel. 041 318 56 20 Fax 041 318 56 21 hmz.horw@sahb.ch
Deposito e centro di consulenza	

Depositi di mezzi ausiliari usuali

Le Mont-sur- Lausanne (per FR [f], GE, NE, VD)	Deposito e centro di consulenza	FSCMA Centre de moyens auxiliaires Chemin de Maillefer 43 1052 Le Mont-sur- Lausanne Tel. 021/641 60 20 Fax 021/641 60 29 fscma.le.mont@sahb.ch
Quartino (per TI, Mesolcina)	Deposito e centro di consulenza	FSCMA Centro mezzi ausiliari Centro Luserte 4 6572 Quartino Tel. 091/858 31 01 Fax 091/858 33 46 fscma.quartino@sahb.ch
Sion (per VS, d+f)	Deposito e centro di consulenza	FSCMA Centre de moyens auxiliaires Chemin St. Hubert 5 1950 Sion Tel. 027/451 25 50 Fax 027/451 25 59 fscma.sion@sahb.ch
St.Gallen (für AI, AR, SG, TG, FL, GL, GR)	Depot und Beratungsstelle	SAHB Hilfsmittel-Zentrum Bogenstrasse 14 9000 St. Gallen Tel. 071 272 13 80 Fax 071 272 13 81 hmz.st.gallen@sahb.ch

Mezzi ausiliari speciali

I mezzi ausiliari speciali possono essere gestiti soltanto nei depositi previsti a questo scopo:

Basilea 061 564 04 04	Sehbehindertenhilfe Basel Zürcherstr. 149 4052 Basel	Mezzi ausiliari tecnici per ciechi, consegnati dal centro stesso Eccezione: prodotti MAGNILINK
Neuchâtel 032 732 97 77	FST Fondation Suisse pour les Téléthèses Charmettes 10b 2000 Neuchâtel	Mezzi ausiliari elettronici per invalidi fisici
Winterthur 052 202 96 16	LVI Low Vision International Jägerstrasse 2 8406 Winterthur	Mezzi ausiliari elettronici per ipovedenti consegnati da questa ditta (solo prodotti MAGNILINK)
Wald 055/246 28 88	Genossenschaft Hörgeschädigten-elektronik Hömelstrasse 17 8636 Wald	Apparecchi telefonici scriventi Impianti segnaletici luminosi Fax
Zurigo 043 333 32 32	Schweiz. Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte Grubenstrasse 12 8045 Zürich	Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori; testi registrati a scopo di formazione; testi redatti in scrittura Braille e rilievi plastici per la formazione

3. Accertamenti tecnici effettuati dalla FSCMA

- 3009 È compito dell'UAI verificare che i mezzi ausiliari consegnati siano di tipo semplice e adeguato. La FSCMA sostiene l'UAI nella procedura di accertamento tecnico dei mezzi ausiliari.
- 3010 La FSCMA esegue accertamenti tecnici su richiesta dell'UAI in particolare per i mezzi ausiliari seguenti:
- elevatori per scale;
 - misure architettoniche (inclusi gli adattamenti di bagni);
 - trasformazione di veicoli;
 - tecnica ortopedica (senza scarpe);
 - carrozzelle;
 - scooter a partire da 4000 franchi.
- 3011 Di regola la richiesta di una seconda offerta è effettuata dall'assicurato o dalla FSCMA.
- 3012 I documenti che l'UAI deve mettere a disposizione per un accertamento da parte della FSCMA devono contenere le informazioni seguenti:
- genere e evoluzione dell'invalidità;
 - mezzi ausiliari di cui l'assicurato ha usufruito fino a oggi e di cui usufruisce attualmente;
 - scopo concreto del mezzo ausiliario previsto;
 - eventualmente ulteriori informazioni utili (ad es. provvedimenti professionali).
- 3013 Dopo la consegna di un rapporto di accertamento, la FSCMA deve essere in ogni caso informata sulla decisione (positiva o negativa) dell'UAI.
- 3014 La FSCMA deve facilitare il lavoro dell'UAI:
- stabilendo in modo obiettivo i bisogni degli invalidi;
 - verificando se i mezzi ausiliari consegnati sono di tipo semplice e adeguato ai sensi della legislazione dell'AI;
 - motivando sufficientemente le consegne ritenute non giustificate;
 - valutando il rapporto qualità/prezzo delle prestazioni;

- esaminando i diversi aspetti di una consegna di mezzi ausiliari alla luce delle relative disposizioni dell'OMAI e della CMAI;
- restando a disposizione dell'UAI per ulteriori informazioni.

3015 Gli accertamenti della FSCMA costituiscono solo raccomandazioni. La responsabilità della decisione incombe all'UAI. Gli assicurati devono essere sempre informati di questo fatto dai consulenti della FSCMA.

3016 La FSCMA fattura agli UAI gli accertamenti eseguiti in ogni singolo caso.

4ª parte: Entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente circolare (CMAI) compresi gli allegati (1 e 2) entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce la circolare in vigore dal 1° gennaio 2013. È determinante la data della presentazione della richiesta di prestazioni all'UAI. Tutte le richieste di prestazioni pervenute all'UAI entro il 31 dicembre 2013 sono trattate in conformità alle istruzioni in vigore dal 1° gennaio 2013. Si segnala che il termine è considerato rispettato se la richiesta è stata consegnata a tale data alla Posta Svizzera, a un servizio cantonale o federale non competente o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.

Le decisioni che hanno effetto oltre il 31 dicembre 2013 e che sono in contraddizione con le nuove istruzioni vanno riconsiderate d'ufficio al momento dell'esame per la concessione di nuove prestazioni o alla presentazione delle relative fatture. Le fatture presentate sulla base della precedente decisione devono essere pagate un'ultima volta in conformità alle istruzioni previgenti. Se il diritto è incontestato e deve essere adeguato solo l'importo delle prestazioni, non è necessario emanare una nuova decisione. L'assicurato deve tuttavia essere debitamente informato del cambiamento.

Gli assicurati che chiedono il rimborso di un mezzo ausiliario acquistato a loro spese prima del 1° gennaio 2014 perché allora non adempivano le condizioni di diritto possono beneficiare delle prestazioni dell'AI pro rata temporis a partire dal 1° gennaio 2014, se vi hanno diritto conformemente alle nuove disposizioni.

Allegato 1**Prezzi massimi, partecipazioni alle spese, valori limite**

L'assicurazione non rimborsa automaticamente i prezzi massimi stabiliti per i mezzi ausiliari. Infatti, se esiste sul mercato un mezzo ausiliario semplice e adeguato a un prezzo inferiore a quello limite, per il rimborso delle spese ci si basa su questo prezzo. Gli UAI devono informarsi sulle condizioni del mercato e, se necessario, richiedere offerte concorrenziali. Viceversa, può succedere che venga richiesto un mezzo ausiliario il cui prezzo supera il limite fissato. In tal caso l'AI può considerare la possibilità di assumerne i costi, se è comprovato che il superamento del prezzo è compensato dalla garanzia di una durata di funzionamento superiore alla media e da prestazioni di servizio ben superiori alla media.

Dal 1° gennaio 2008, i prezzi massimi e le partecipazioni alle spese sono integrati nell'Allegato OMAI e pertanto non figurano più nella CMAI.

6 Valori limite

6.1	Attività lucrativa (N.1019) Reddito annuo minimo	CHF 4667
6.2	Attività lucrativa sufficiente al sostentamento Reddito mensile dell'attività lucrativa secondo il N. 1020	CHF 1755
6.3	Servizi di terzi (N. 1034) Importo massimo mensile (tuttavia non superiore al reddito mensile)	CHF 1755

Allegato 2**Convenzioni basate sulla CMAI**

- Convenzione tariffale conclusa con l'Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO)
- Convenzione tariffale OSM
- Convenzioni con i fornitori di sedie a rotelle
- Contratti di locazione con fornitori di cani guida per ciechi
- Convenzione con i produttori di protesi oculari
- Convenzione con la Fondation suisse pour les Téléthèses (FST) (in particolare apparecchi di controllo ambientale/apparecchi di comunicazione)
- Convenzione con la società Active Communication (in particolare apparecchi di controllo ambientale/apparecchi di comunicazione)
- Convenzione con PROCOM per il rimborso di traduzioni in lingua dei segni
- Convenzione con lo Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen concernente il rimborso dell'insegnamento del sistema braille e l'allenamento dell'orientamento e della mobilità
- Convenzione con lo Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen concernente il rimborso dell'allenamento *low vision* nel quadro della consegna di mezzi ausiliari
- Convenzione con il Berufsverband Hörgeschädigtenpädagogik (BHP) concernente il rimborso dell'allenamento uditivo-vocale
- Convenzione tariffale con Fondation A Capella (langage parlé complété), soltanto nella Svizzera francese
- Convenzione con lo Sehbehindertenhilfe Basel concernente il rimborso dell'installazione e dell'istruzione all'uso di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti
- Contratto di prestazioni con la Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari (FSCMA)